

STUDIO LEGALE ICHINO-BRUGNATELLI E ASSOCIATI
AVV. PROF. PIETRO ICHINO – AVV. ENRICO BRUGNATELLI
AVV. FRANCESCO BRUGNATELLI

via Mascheroni n. 31, 20145 Milano
francesco.brugnatelli@ichinobrugnatelli.it
tel. 02.48193228 - fax 02.4819119

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DI PRESIDENZA – VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. 7547/2013 DI R.G. – DOTT. BICHI

** ** *

MEMORIA DIFENSIVA

dei resistenti Liquidatori del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in Liquidazione (di seguito “Fondo”), dott. ANDREA BACCHERINI (BCCNDR47A17H501V), ing. PIETRO DE SARLO (DSRPRF56D02F839K) e dott. ANGELO ELIA (LEINGL53B20C978E), tutti domiciliati per l’incarico presso la sede del Fondo a Milano, via Brera n. 10, rappresentati e difesi – per procura in calce al presente atto – dagli avvocati prof. Pietro Ichino¹, Enrico Brugnatelli² e Francesco Brugnatelli³, presso il cui Studio in Milano, via Mascheroni n. 31, si elegge domicilio ai fini del presente giudizio (fermi restando gli indirizzi PEC indicati in nota, si comunica all’occorrenza anche il seguente numero di fax: 02.4819119),

contro

i ricorrenti sig.ri VITTORIO ACHILLI + ALTRI, con l’avv. prof. Antonio Pileggi e domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Daria Smedile e Vittorio Ceratti in Milano, via Savoldo n.5,

per resistere

all’istanza ex art. 12 disp. att. c.c. depositata dai ricorrenti il 1° agosto 2013, nella quale si chiede «*a codesto Ecc.mo Presidente di voler revocare e sostituire, ai sensi dell’art. 12 disp. att. cod. civ., i Liquidatori del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana..., già nominati con decreto del 22 dicembre 2006 depositato il 27 dicembre 2006*».

¹ CHNPTR49C22F205B, avvpietroichino@milano.pecavvocati.it.

² BRGNRC26A28F205H, enrico.brugnatelli@milano.pecavvocati.it.

³ BRGFNC65E26F205Y, avvfrancescobrugnatelli@milano.pecavvocati.it.

** ** *

INDICE

1. PREMESSA	3
2. LA VICENDA LIQUIDATORIA DEL FONDO	3
2.1. IL FONDO E LA SUA MESSA IN LIQUIDAZIONE.....	3
2.2. IL DEPOSITO DEL PIANO DI RIPARTO	9
2.3. I RICORSI IN CONTESTAZIONE AL PIANO DI RIPARTO E I DECRETI DEL TRIBUNALE DI MILANO.....	10
2.4. L'IMPUGNAZIONE DEI DECRETI IN CORTE D'APPELLO	11
2.5. L'ACCORDO UNP - ANPEC DEL 12 LUGLIO 2010	12
2.6. LE DECISIONI DELLA CORTE D'APPELLO	19
2.7. I GIUDIZI DI CASSAZIONE.....	21
2.8. LA CAMPAGNA INTRAPRESA DELL'ANPEC CONTRO IL FONDO	25
2.9. L'ATTUAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CASSAZIONE	259
3. L'ODIERNA ISTANZA DI REVOCA DEI LIQUIDATORI	33
3.1. DALL'ASSEMBLEA ANPEC DEL 25 MAGGIO 2013	33
3.2. ... ALL'ISTANZA DI REVOCA PROMOSSA DALL'ANPEC.....	34
3.3. L'ULTERIORE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA.....	34
4. LE DIFESE DEI LIQUIDATORI.....	36
4.1. SUL PRETESO CONFLITTO D'INTERESSI DEI LIQUIDATORI	36
4.2. SULLE PRETESE INADEMPIENZE DEI LIQUIDATORI.....	41
5. RIFLESSINI FINALI	48
6. CONCLUSIONI.....	50

** ** *

1. PREMESSA

- § 1 -

La presente istanza di revoca dei Liquidatori rientra in un'annunciata campagna d'attacco pubblicizzata dall'ANPEC fra i propri iscritti (cfr. *infra*, § 30), promossa per mero ostruzionismo all'attività del Fondo e nel tentativo di condurre la Liquidazione ad adottare criteri ritenuti più favorevoli per gli iscritti all'ANPEC (e di conseguenza sfavorevoli per i Pensionati del Fondo più anziani).

Le vicende di questa Liquidazione sono peraltro ben note a co-desta On.le Presidenza, che ne è sempre stata informata dai Liquidatori nel rispetto dell'Attività di Vigilanza affidatale a norma dell'art. 12 disp. att. cod. civ..

Di quelle vicende, comunque, verrà ad abbondanza fornita una ricostruzione nel 2° capitolo della presente memoria⁴, mentre al 4° capitolo si replicherà alle infondate doglianze degli odierni ricorrenti rispetto all'operato dei Liquidatori.

* * *

2. LA VICENDA LIQUIDATORIA DEL FONDO

2.1. IL FONDO E LA SUA MESSA IN LIQUIDAZIONE

- § 2 -

Il Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana venne eretto in ente morale con regio decreto dell'11 agosto

⁴ Nella parte in fatto del ricorso avversario vengono trattate anche alcune questioni precedenti la messa in Liquidazione del Fondo e quindi estranee al presente giudizio. In ogni caso, i Liquidatori contestano la ricostruzione svolta in merito dagli odierni ricorrenti e si riservano all'occorrenza ogni approfondimento.

1921, dopodiché passò attraverso numerose vicende attestandosi negli ultimi decenni in una funzione di “previdenza complementare”, cioè aggiuntiva rispetto a quella dell’INPS.

Al 1° maggio 2001, la Banca Commerciale Italiana cessò di esistere come soggetto autonomo perché incorporata in altro istituto (oggi Intesa Sanpaolo s.p.a.): di conseguenza, i nuovi assunti non entravano più nel Fondo della cessata Banca Commerciale Italiana, bensì in altro fondo di previdenza complementare per i dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Negli anni successivi, visto il mancato afflusso di nuovi iscritti e per vari motivi demografico-attuariali, sorsero problemi che misero il Fondo nella situazione di non poter più svolgere adeguatamente la propria funzione mutualistica⁵.

Da qui la scelta delle “Fonti Istitutive” (Organizzazioni Sindacali e Banca) di avviare il processo di Liquidazione con l’Accordo del 10 dicembre 2004, il cui contenuto fu recepito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo (composto in misura paritetica da rappresentanti nominati dalla Banca ed eletti dagli iscritti).

L’Accordo fu sottoposto alla COVIP, anche per un eventuale commissariamento. Il 23 dicembre 2004, la Commissione rispose dichiarando che il commissariamento – o un’ancor più impegnativa liquidazione coatta amministrativa – non erano possibili non sussistendo irregolarità che li giustificassero e spiegando, con vari suggerimenti, che il piano operativo tendente alla liquidazione dei beni dell’Ente poteva essere avviato dallo stesso Consiglio di Amministrazione espresso in rappresentanza delle varie componenti del Fondo (doc. 1).

⁵ Nelle sentenze di Cassazione di cui al successivo paragrafo 20 è stato confermato che il «mancato afflusso di nuovi iscritti» dopo «l’avenuta incorporazione della Banca Commerciale Italiana in altro istituto di credito» aveva ridotto il Fondo ad un «gruppo chiuso destinato necessariamente ad estinzione», il che «impedì al Fondo di svolgere correttamente la sua funzione mutualistica, se non procedendo alla liquidazione e distribuzione del patrimonio».

Pochi mesi dopo, le indicazioni della Covip vennero recepite dalle Fonti Istitutive con Accordo del 22 febbraio 2005 (**doc. 2**).

- § 3 -

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo procedette quindi alla dismissione del patrimonio immobiliare, con l'obiettivo *(i)* di versare a tutti i Pensionati un capitale corrispondente alla rendita vitalizia attesa da ciascuno e di versare a tutti gli Attivi un capitale (cosiddetto "zainetto") corrispondente alla posizione di cui ciascuno era titolare e successivamente *(ii)* di ripartire fra tutti, in proporzione alle rispettive posizioni, le eventuali eccedenze patrimoniali che ne fossero risultate.

Nel corso del 2006, si concluse con un risultato eccellente la gara per l'alienazione degli immobili del Fondo, gestita con grande acume dal Consiglio di Amministrazione e tanto più apprezzabile se si considera l'impatto generale sulle forme pensionistiche determinato dalla successiva grave crisi del mercato finanziario (da cui il patrimonio del Fondo in Liquidazione è andato completamente esente)⁶.

Quindi il Fondo pagò le prestazioni previdenziali dovute tanto ai Pensionati (mediante versamento di un capitale attualizzato: furono erogati circa 487 milioni di euro) quanto agli Attivi (mediante la costituzione di un analogo capitale denominato "zainetto", trasferibile presso il fondo del Gruppo Intesa Sanpaolo a cui gli Attivi passavano: furono trasferiti circa 183 milioni di Euro).

⁶ Premesso che ogni valutazione *ex post* è sempre poco significativa, tuttavia dal grafico del quotidiano economico prodotto come **doc. 3** si vede con chiarezza che proprio in quel periodo (2005-2006) era cominciato il calo delle vendite immobiliari e si attendeva da un momento all'altro anche il calo dei prezzi. Analogamente, nell'articolo «*Casa, fuga dall'investimento*» si legge che «*continuano ad aumentare i tempi di vendita e a salire gli sconti: il divario tra prezzo richiesto e costo alla conclusione della transazione è del 15%*», evidenziandosi così la grave perdita che sarebbe derivata al patrimonio del Fondo da una vendita in tempi successivi e molto più incerti.

Nel settembre 2006, saldati i debiti previdenziali, il Fondo comunicò a ciascun Partecipante – salvo la doverosa riserva della verifica dei calcoli – l'importo indicativo che gli sarebbe presumibilmente spettato per la ripartizione delle disponibilità residue, determinato in proporzione agli stessi criteri già adottati dal Consiglio di Amministrazione per il calcolo e pagamento delle prestazioni previdenziali.

Questa ulteriore e definitiva ripartizione avrebbe potuto essere effettuata nel corso del 2007, se non si fossero nel frattempo radicate una serie di controversie per far valere opposte pretese sui criteri ripartitori⁷: in buona sostanza, i Partecipanti – o pretesi tali – che si ritenevano sfavoriti da quei criteri si opponevano alla ripartizione in favore dei colleghi ritenuti più avvantaggiati, chiedendo di ricevere una maggiore quota del consistente residuo attivo di quell'unico patrimonio.

Le controversie decise sino a quel momento avevano sempre confermato la correttezza dei criteri ripartitori adottati dal Fondo: ciononostante, questa miriade di cause non rendeva opportune ulteriori erogazioni che potevano un domani essere contestate e il Fondo si pose il problema di chiedere la liquidazione mediante una procedura coordinata di ripartizione nei confronti di tutti i controinteressati.

In un incontro del 21 settembre 2006 venne consultata la COVIP, la quale chiarì che – non esistendo norme sulle liquidazioni in bonis nella legislazione speciale per i fondi pensione – la competenza per i relativi atti spettava alle Autorità previste dalle norme codicistiche per le persone giuridiche (mentre la COVIP sarebbe stata da informare per gli aspetti tecnico-finanziari di stabilità).

⁷ Per dare un'idea di questo contenzioso, sviluppatosi in centinaia di controversie individuali, si produce un elenco delle cause gestite dal Fondo in questi anni (doc. 4).

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo deliberò di chiedere al Prefetto di Milano (competente a norma dell'art. 27 cod. civ. e del d.P.R. 10 febbraio 2000 n° 361) la dichiarazione di estinzione / scioglimento dell'Ente e la conseguente nomina di Liquidatori.

Quindi il Prefetto di Milano, con provvedimento del 20 dicembre 2006, dichiarò l'estinzione dell'Ente – cioè lo scioglimento con messa in liquidazione – per «*accertata impossibilità sopravvenuta dell'originario scopo*».

A norma dell'art. 30 cod. civ. e dell'art. 11 disp. att. cod. civ., la conseguente nomina dei Liquidatori spettava a codesta On.le Presidenza, che vi provvede il 27 dicembre 2006 nominando l'attuale collegio di tre Liquidatori (**doc. 5**):

*«Tribunale di Milano – Ufficio di Presidenza
Il Presidente f.f.*

*Letta l'istanza di nomina dei liquidatori del FONDO PENSIONI per il Personale della Banca Commerciale Italiana, ente morale iscritto nel registro delle persone giuridiche della Provincia di Milano al n. 68;
preso atto che il Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 20.11.2006 ha dichiarato l'estinzione dell'ente per impossibilità sopravvenuta dell'originario scopo e per la compiuta realizzazione dello scopo derivante dalla trasformazione, quanto ai pensionati, delle prestazioni di rendita in prestazioni di capitale;
preso atto altresì della dichiarazione di estinzione emessa dal Prefetto di Milano il 20.12.2006;
ritenuto necessario avviare la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 30 C.C. e dell'art. 11 disp. att. C.C.;
verificato che lo statuto del FONDO non prevede modalità specifiche sulla liquidazione;
valutata l'opportunità che venga costituito un collegio di liquidatori per rispettare le principali partecipazioni dell'ente;*

nomina

liquidatori del FONDO PENSIONI per il Personale della Banca Commerciale Italiana il dott. Andrea BACCHERINI, l'ing. Pietro DE SARLO e il dott. Angelo ELIA».

Al Presidente del Tribunale spetta la vigilanza sull'esercizio delle funzioni dei Liquidatori (art. 12 disp. att. cod.civ.).

- § 6 -

L'attività dei Liquidatori è regolata da un Regolamento, sul quale venne chiesto un parere preliminare a codesta On.le Presidenza e della cui adozione quest'ultima venne tempestivamente informata, con la Covip e la Prefettura (**doc. 6**):

«Vi comunichiamo che nel corso della riunione del 31 luglio 2007 il Collegio dei Liquidatori ha approvato, in via definitiva, il proprio Regolamento, previa richiesta al Presidente del Tribunale di Milano di un parere, di cui si allega copia, circa la correttezza e la congruità del Regolamento stesso. Il documento redatto per disciplinare in concreto lo svolgimento della procedura liquidatoria, prevede, al punto 7, anche un compenso per l'incarico ricoperto dai Liquidatori».

Tra le varie decisioni "operative" regolate dai Liquidatori, è stata particolarmente significativa quella di mantenere in attività il Collegio Sindacale del Fondo, decisione che – unitamente a quella di affidare ad una primaria società esterna la revisione dei conti – ha garantito un ulteriore controllo sull'andamento generale della Liquidazione e sulla contabilità dell'Ente.

Ogni anno poi i Liquidatori approvano il bilancio del Fondo, che viene trasmesso ai Partecipanti e comunque reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell'Ente, nonché comunicato alle Autorità di Vigilanza (con la relazione sulla gestione del Collegio dei Liquidatori, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale: **doc. 7**).

2.2. IL DEPOSITO DEL PIANO DI RIPARTO

- § 7 -

I Liquidatori dovettero affrontare il problema della procedura da seguire per la distribuzione ai Partecipanti dell'attivo netto residuo.

In assenza di norme sull'esame giudiziario dei criteri di ripartizione per enti *in bonis*, si pensò di far riferimento estensivo-analogico ad una disposizione inclusa nella disciplina della liquidazione con insolvenza delle persone giuridiche, l'art. 16 disp. att. cod. civ..

Tale disposizione, infatti, richiama «*in quanto applicabili*» varie norme sulla liquidazione coatta amministrativa, una delle quali (l'art. 213 Legge Fall.) disciplina proprio le modalità di deposito e pubblicazione del Piano di Riparto e le modalità per la proposizione e decisione delle relative contestazioni.

- § 8 -

Il Collegio dei Liquidatori approvò una relazione illustrativa dei criteri per il riparto (**doc. 8 e doc. 9**), che il 29 maggio 2008 venne presentata (**doc. 10**) tanto a codesta On.le Presidenza quale Autorità Vigilante, quanto alla COVIP.

Completato il Piano di Riparto (molto laborioso per i dettagliati conteggi riferiti a decine di migliaia di interessati), esso venne presentato a codesta On.le Presidenza l'8 gennaio 2009 (**doc. 11**).

Il 13 febbraio 2009, codesta On.le Presidenza ne autorizzò il deposito in Cancelleria (**doc. 12**), che venne effettuato a norma dell'art. 213 Legge Fall. il successivo 24 febbraio 2009 (**doc. 13**).

2.3. I RICORSI IN CONTESTAZIONE AL PIANO DI RIPARTO E I DECRETI DEL TRIBUNALE DI MILANO

- § 9 -

Nel termine di cui all'art. 213 Legge Fall., gruppi di Pensionati depositarono al Tribunale di Milano 26 ricorsi di contestazione al Piano di Riparto (mentre gli "Attivi" ritennero di non formulare alcuna opposizione), per la trattazione dei quali venne nominato un Collegio giudicante a norma degli artt. 213 e 26 Legge Fall. e venne fissata un'unica udienza collegiale.

Il Fondo depositò alcune osservazioni ed una memoria difensiva⁸, e il 22 ottobre 2009 ebbe luogo la discussione dei 26 giudizi.

I successivi 21-23 novembre 2009, il Collegio giudicante decise le 26 contestazioni con 26 identici decreti (**doc. 15**), nei quali il Tribunale sostenne che la Liquidazione del Fondo dovesse considerarsi "generale" (termine usato dal legislatore per il caso di «*patrimonio non sufficiente al pagamento integrale delle passività*»: cfr. art. 14 disp. att. cod. civ.) per varie ragioni:

- = perché il Fondo e la stessa Autorità Vigilante, per il deposito del Piano di Riparto, si erano basati sull'art. 213 Legge Fall., richiamato dall'art. 16 disp. att. cod. civ. (dettato per la liquidazione "generale"), il che – secondo il Tribunale – avrebbe comportato «*che la liquidazione è generale anche se in bonis*»;
- = perché «*l'applicazione della disciplina [di liquidazione generale], pur in assenza di una certificata incapienza del Fondo, tro-*

⁸ Frattanto sopraggiunse un fatto nuovo: nel mese di luglio 2009, venne notificato al Fondo e alla società Beni Stabili – ove erano confluiti gli immobili dismessi nel 2006 dal Fondo – un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho, col quale venne richiesto il pagamento di maggiori imposte per oltre 100.000.000 euro in relazione alle operazioni di vendita anteriori all'estinzione dell'Ente (**doc. 14**). Tale accertamento, prontamente opposto, è stato annullato dalla Commissione Tributaria Regionale, ma la controversia è ancora pendente perché l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione.

va la sua giustificazione nel rilievo che tale insolvenza in prospettiva si sarebbe potuta e si potrebbe verificare» qualora fossero sopraggiunte certe circostanze ipotetiche.

Attribuita alla liquidazione la qualifica di “generale”, il Tribunale ritenne che il richiamo dell’art. 16 disp. att. cod. civ. alle norme della Legge Fall. dovesse essere applicato non soltanto all’art. 213 Legge Fall. (modalità per il deposito del Piano di Riparto e per le relative contestazioni), ma anche ad altre norme e in particolare all’art. 207 («obbligo delle comunicazioni ai creditori delle somme risultanti a credito di ciascuno con i termini per le relative istanze o osservazioni») e all’art. 209 («formazione dello stato passivo»).

Perciò, essendo mancata l’osservanza di tali procedure preliminari al Piano di Riparto, il Tribunale dichiarò la «nullità del Piano di Riparto» stesso.

2.4. L’IMPUGNAZIONE DEI DECRETI IN CORTE D’APPELLO

- § 10 -

Avverso i 26 provvedimenti del Tribunale, il Fondo, nel brevissimo termine di dieci giorni, propose altrettanti reclami ex art. 26 Legge Fall., formalmente distinti ma con identico contenuto. (I procedimenti si ridussero poi a 25, perché uno – riguardante questioni particolari di un singolo – fu poi sistemato).

Il Fondo contestò, fra l’altro, che si trattasse di Liquidazione “generale” in stato di insolvenza: al contrario, la Liquidazione era *in bonis*, perché il patrimonio al netto delle passività risultava attivo ed anzi le liti erano sorte proprio per problemi di abbondanza, in relazione ai criteri per la distribuzione di questo attivo netto fra i Partecipanti.

La posizione di ciascuno di loro, in buona sostanza, era assimilabile a quella del socio che deve spartirsi con altri soci il patrimonio di una società in liquidazione: egli non vanta alcun credito di contenuto predeterminato, bensì soltanto l’attesa di vedersi distribuire una par-

te dell'eventuale sovrappiù patrimoniale, se e soltanto se rimarrà qualcosa da distribuire dopo il pagamento dei creditori residui.

Come di consueto, i Liquidatori informarono di tale iniziativa anche il Presidente del Tribunale di Milano, con comunicazione del 3 dicembre 2009 (**doc. 16**).

- § 11 -

Le Parti che avevano contestato il Piano di Riparto si costituirono resistendo ai reclami.

Alla prima udienza del 7 ottobre 2010, la Corte d'appello dispose la conversione del rito da camerale ad ordinario e poi rinviò tutti i giudizi al 10 marzo 2011 per la precisazione delle conclusioni.

2.5. L'ACCORDO UNP - ANPEC DEL 12 LUGLIO 2010

- § 12 -

Nel frattempo, le due Associazioni di Partecipanti al Fondo che avevano sostenuto tesi contrapposte circa i criteri di ripartizione, ovvero l'UNP (Unione Nazionale Pensionati della Banca Commerciale Italiana, che per i Pensionati *ante* 1998 aveva condiviso i criteri individuati dai Liquidatori) e l'ANPEC (Associazione Nazionale Pensionati ed Esodati della Banca Commerciale Italiana, che per altre categorie aveva contestato quei criteri), ebbero diversi incontri finalizzati alla ricerca di un accordo fra le loro diverse posizioni che potesse facilitare una più sollecita erogazione delle somme disponibili al riparto.

Gli incontri culminarono il 12 luglio 2010, con la sottoscrizione di un Accordo (**doc. 17**, che riportiamo in nota⁹) in base al quale, nel

⁹ «ACCORDO TRA UNP E ANPECOMIT

L'Unione Nazionale Pensionati della Banca Commerciale Italiana (di seguito: UNP) e l'Associazione Nazionale fra Pensionati ed Esodati della Banca Commerciale Italiana (di seguito: ANPECOMIT), preso atto delle numerose contestazioni mosse sul piano legale al piano di riparto predisposto dal Fondo Pensioni e tenuto conto che l'esito finale delle stesse davanti alla Magistratura ne prevede

una soluzione definitiva solo tra parecchi anni (e che nel frattempo il Fondo Pensioni non potrebbe effettuare ulteriori erogazioni), hanno ritenuto doveroso confrontarsi per trovare soluzioni relative alle modalità di erogazione delle attività liquidatorie tali da consentire il superamento del contenzioso in essere, con conseguente possibilità di sbloccare l'attuale situazione di stallo in tempi ragionevolmente contenuti.

Dopo una serie di incontri franchi e trasparenti, hanno raggiunto, anche sulla base di dati aggiornati forniti dal FONDO, un accordo su una ipotesi di soluzione secondo questi termini:

A) - il monte di rendimento 2005 riservato ai Pensionati ante 1998 viene ridotto della somma di Euro 70.000.000,00 (diconsi settantamiloni), somma che andrà esente dall'accantonamento disposto dal FONDO per fronteggiare il rischio relativo alla nota pendenza tributaria con Il Fisco e con Beni Stabili;

B) - detta somma viene attribuita a varie categorie di soggetti che hanno contestato il piano di riparto predisposto dal FONDO. La distribuzione sarà calcolata dal FONDO sulla base delle indicazioni dell'Anpecomit, sentito anche il parere consultivo dell'UNP;

C) - i rendimenti a partire dal 2006 ed eventuali ulteriori rivenienze attive verranno ripartiti tra i "Pensionati tutti" e gli "Attivi" secondo criteri e misure previsti dal piano di riparto depositato dal FONDO;

D) - eventuali accantonamenti che il FONDO dovesse effettuare per fronteggiare i rischi di eventuali, perduranti cause - ulteriori a quella relativa alla vertenza tra il Fisco, il FONDO e Beni Stabili Spa - verranno ripartiti proporzionalmente, con computo che terrà conto oltreché del rendimento 2005 anche dei rendimenti a partire dall'anno 2006, tra i "Pensionati tutti", "gli Attivi" e le categorie di soggetti beneficiari del presente accordo.

UNP e ANPECOMIT nella convinzione che la soluzione sopra delineata risulti idonea a ridurre incisivamente l'entità del contenzioso, così da favorire l'accelerazione delle erogazioni, auspicano che il FONDO vi dia seguito e sollecitano i Liquidatori affinché operino in tal senso.

Del pari UNP e ANPECOMIT si impegnano alla pronta divulgazione del presente accordo a tutti i potenziali interessati (e in primis ai propri associati) chiedendo loro di considerarlo con favore quale strumento per una definizione delle vicende liquidatorie del FONDO destinate diversamente a protrarsi con il perdurare di dolorose contrapposizioni tra persone che hanno condiviso un patrimonio di esperienze e di valori nell'attività svolta presso la Banca Commerciale Italiana.

Nella misura in cui tale ipotesi di soluzione trovi attuazione, UNP e ANPECOMIT inviteranno i propri associati, per quanto nelle rispettive possibilità, a cessare e/o a non intraprendere iniziative giudiziali nei confronti del FONDO e/o dei suoi Amministratori e Liquidatori.

Il presente accordo viene sottoscritto quanto all' UNP da COBIANCHI Rinaldo, CERRI Carlo e DRAGONE Luigi Michele, e quanto all' ANPECOMIT da MASIA Antonio Maria, COSTANTINO Gioacchino e MINOTTI Gianfranco

Piano di Riparto, le quote destinate ai Pensionati ante 1998 sarebbero state ridotte di complessivi 70 milioni di euro, con destinazione di tale importo in varia misura ad altre categorie (Pensionati 1998/1999, Esodati 2003/2004, Differiti liquidati con 'zainetto', Trasferiti, Usciti dalla Banca dal 2000 al 2004 per pensionamento o dimissioni, Anticipati, Figli disabili).

In quella stessa data, le due Associazioni inviarono al Fondo la seguente lettera (**doc. 18**):

«Premesso che:

- a) *a seguito dell'autorizzazione dell'Autorità vigilante e del conseguente deposito al Tribunale di Milano del Piano di Riparto in data 24 febbraio 2009, sono stati presentati n. 26 ricorsi di contestazione al piano stesso da diverse categorie di Pensionati, Partecipanti ed ex Partecipanti, per un totale di circa n. 1.250 posizioni;*
- b) *la definizione giudiziaria di tali ricorsi (attualmente in fase di reclamo presso la Corte d'Appello di Milano) e di tutte le altre iniziative giudiziarie in essere rischia di impedire ogni ulteriore erogazione ai partecipanti al Fondo per svariati anni;*
- c) *è interesse prioritario delle scriventi Associazioni arrivare viceversa ad una sollecita distribuzione delle importanti somme ancora giacenti presso il Fondo (e benché la sopravvenuta pretesa del Fisco con avviso di liquidazione dell'estate 2009 non consenta di erogare i relativi importi).*

ANPECOMIT e UNP convengono che a favore dei pensionati del Fondo ed agli ex partecipanti, dallo stesso usciti successivamente alla Riforma del 1999 (esclusi coloro che non aderirono a tale riforma), non destinatari del piano di riparto predisposto dal Collegio dei liquidatori, venga attuata la seguente soluzione a definizione delle controversie in corso:

- I. *riduzione proporzionale, nei confronti di ciascun pensionato ante 1998, della somma complessiva di € 70 mln da scomputarsi dalle somme definite nel Piano di riparto come "rendimento 2005";*
- II. *attribuzione della suddetta somma alle seguenti categorie di beneficiari sotto dettagliate:*
 - a. *1 - Pensionati 98/99* *Euro 29,600 mln*
 - b. *2- Esodati 2003/2004* *Euro 17,190 mln*
 - c. *3- Differiti liquidati*

Milano, 12 luglio 2010».

	con 'zainetto'	Euro 2,080 mln
d.	4- Trasferiti	Euro 0,810 mln
e.	5- Usciti dalla Banca da 2000 a 2004 (per pensionamento/per dimissioni)	Euro 11,800 mln
f.	6- Anticipati attivi (ivi compresi gli usciti dal 2005)	Euro 6,920 mln
g.	7- Figli disabili	<u>Euro 1,600 mln</u>
	Totale	<u>Euro 70,000 mln</u>

- II. esclusione delle somme di cui al precedente punto II) da decurtazioni o incrementi, qualunque sarà l'esito della vicenda (col Fisco e/o con Beni Stabili) connessa all'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rho in merito all'attività di liquidazione del patrimonio immobiliare del Fondo compiuta dal Consiglio di Amministrazione fra maggio e luglio 2006;
- III. rinuncia da parte delle categorie sopra dettagliate, tranne le categorie sub a.1 – Pensionati 98/99 e f.6 – Anticipati attivi, ad ogni qualsiasi ulteriore somma riveniente dalla liquidazione del Fondo, ivi comprese quelle eventualmente rivenienti dall'eventuale minor accantonamento che dovesse concretizzarsi in ordine alla problematica fiscale già richiamata al punto c);
- IV. conseguente ritiro di tutti i ricorsi ed azioni giudiziarie attualmente pendenti ad ogni livello e grado (in caso di realizzazione di questa soluzione), con l'impegno (sempre in caso di realizzazione di questa soluzione) a non proporre nuove future contestazioni (né in relazione alle vicende della riforma del Fondo, dei successivi accordi e "tagli", della liquidazione dell'Ente, della dismissione del patrimonio, della distribuzione e dei criteri di riparto, né in relazione al citato contenzioso col Fisco e/o con Beni Stabili, né sulla nomina e l'operato dei Liquidatori).

ANPECOMIT e UNP sosterranno quest' accordo fra i propri iscritti nonché nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, anche attraverso iniziative comuni.

ANPECOMIT e UNP invitano i Liquidatori a portare a conoscenza dei partecipanti ed ex partecipanti del Fondo la presente soluzione con i relativi conteggi individuali e ad individuare gli strumenti giuridici idonei a darne concreta attuazione, con la conseguente erogazione, salvo diverso avviso delle Autorità di Vigilanza, di tutte le somme disponibili (con la sola esclusione del suddetto accantonamento per la pretesa del Fisco, delle residue attività non ancora in distribuzione e di quelle ancora da liquidare)».

Anche per rispondere a questo invito, il Fondo informò codesta On.le Presidenza (**doc. 19** del 27 dicembre 2010) sulla lettera ricevuta dalle opposte Associazioni di Pensionati e sulle comunicazioni che avrebbe inviate ai propri Partecipanti.

Oggetto (e titolo) di quelle comunicazioni era «*Verifica della misura del **consenso** della collettività degli interessati **alle modifiche che deriverebbero al Piano di Riparto** in virtù dell'Accordo fra UNP e ANPEC del 12.7.2010*».

Sin dall'oggetto si chiariva che si cercava di verificare il consenso non all'Accordo ma alle modifiche che l'Accordo avrebbe potuto portare al Piano di Riparto (non è mai esistita un'opzione "stragiudiziale" di attuazione di quell'Accordo).

Qui di séguito si riportano alcuni significativi brani di quella comunicazione del Fondo:

(dalle «*premesse*» di quella comunicazione del Fondo)

« 9= In data 12 luglio 2010 le Associazioni UNP (Unione Nazionale Pensionati della Banca Commerciale Italiana) e ANPEC (Associazione Nazionale Pensionati ed Esodati della Banca Commerciale Italiana), desiderose di facilitare una più sollecita erogazione delle importanti somme disponibili al riparto, hanno concordato fra loro una ipotesi di soluzione, nella convinzione che essa risulti idonea a ridurre incisivamente l'entità del contenzioso, così da favorire l'accelerazione delle approvazioni e conseguenti erogazioni; e in quella stessa data le due Associazioni hanno inviato al Fondo Pensioni la lettera qui acclusa in copia, illustrando la soluzione fra loro concordata, assicurando che esse la "sosterranno" fra i propri iscritti e nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, e invitando i Liquidatori a portare a conoscenza degli interessati tale soluzione "coi relativi conteggi individuali" e ad "individuare gli strumenti giuridici idonei a darne concreta attuazione" per arrivare alle auspiccate erogazioni "salvo diverso avviso delle Autorità di vigilanza" (e, ovviamente, degli Organi Giudiziari) »,

(dalla « soluzione prospettata – chiarimento preliminare punto A/2 » di quella comunicazione del Fondo)

« A/2. Secondo i Liquidatori – che ne hanno dato comunicazione alle Autorità Vigilanti sul Fondo Pensioni (COVIP e Presidente del Tribunale di Milano) - occorre verificare fra i potenziali aventi diritto il livello di consenso sulla soluzione prospettata da ANPEC e UNP. E' chiaro infatti che questa ipotesi si regge per il caso che con essa il contenzioso venga a cessare o a ridursi in maniera così drastica da consentire ulteriori erogazioni in tempi relativamente ravvicinati »,

(dalla comunicazione del Fondo al « Punto G = Che cosa farà il Fondo Pensioni »)

« G/1. Nel caso in cui la soluzione prospettata con l'Accordo 12.7.10 fra UNP e ANPEC raccogliesse dissensi in misura limitata, il Fondo Pensioni (aderendo al consenso implicitamente manifestato dalla massa di Partecipanti ed ex Partecipanti o potenziali aventi diritto) cercherà di darvi attuazione in sede processuale nelle modalità ritenute più opportune (già a partire dall'udienza in Corte d'Appello del 10 marzo 2011).

L'auspicata accelerazione della procedura non consente tuttavia di sottovalutare la complessità della vicenda, per le intrinseche difficoltà giuridiche e per l'elevata platea di interessati e contro interessati; il Fondo Pensioni quindi non può garantire che le Autorità chiamate a decidere accolgano questa soluzione né che si possa effettivamente giungere in tempi brevi alle erogazioni ipotizzate ».

Era dunque ben chiaro che:

- = l'unico scopo di questo tentativo era il seguente: che con esso «il contenzioso venga a cessare o a ridursi in maniera così drastica da consentire ulteriori erogazioni in tempi relativamente ravvicinati»;
- = e l'unico tentativo possibile sarebbe stato il cercare di darvi attuazione in sede processuale (ma spiegando subito che ciò non era affatto scontato perché dipendeva dalle «Autorità chiamate a decidere»).

La lettera venne inviata per raccomandata a/r datata 14 gennaio 2011 (**doc. 20**, con allegata la comunicazione ricevuta da ANPEC e UNP e il loro Accordo) ad alcune migliaia di soggetti più direttamente coinvolti dalla soluzione prospettata in quell'Accordo.

Il 28 febbraio 2011, nell'ambito della costante informativa fornita a codesta On.le Presidenza, il Fondo comunicò alla propria Autorità di Vigilanza l'esito delle consultazioni (**doc. 21**):

«Come previsto il nostro Ente ha inviato per raccomandata a.r. la lettera, di cui Le era stata anticipata la bozza ... a 8.675 pensionati nonché – per tramite dei loro legali – ai circa 1250 ricorrenti che hanno cause in corso contro il Fondo (quasi tutti presenti ai giudizi pendenti in Corte d'Appello a Milano relativi al Piano di Riparto).

Sono ritornate 6.429 cartoline in rapporto alle quali sono giunti 470 fax di dissenso (7,3%) mentre da parte dei ricorrenti i dissensi espliciti sono stati solo una decina (praticamente solo l'1%).

In data 24 febbraio 2011 il Collegio dei Liquidatori si è riunito per valutare la situazione che si presenta di non facile interpretazione.

Percentualmente i dissenzienti sono una piccola minoranza (quasi irrisoria fra coloro che sono in causa): in termini assoluti tuttavia la presenza di oltre 450 nuovi soggetti che hanno espresso la loro contrarietà all'Accordo firmato dalle Associazioni di Pensionati non è trascurabile.

A ciò va aggiunto che, soprattutto fra i ricorrenti, dai contatti con i legali avversari l'impressione è che non siano pochi coloro che hanno preferito non prendere posizione senza però rinunciare a nulla (mentre sicuramente almeno in qualcuno dei 25 reclami le controparti non sono disposte a presentare conclusioni conformi e convergenti sulla soluzione prospettata dall'Accordo). Chi viceversa ha fatto un'opzione in tal senso (i legali delle Associazioni di Pensionati firmatarie dell'Accordo) ci riferisce di avere già raccolto oltre 770 adesioni espresse da loro ricorrenti, comunicazioni che dovrebbero essere depositate alla prossima udienza del 10 marzo 2011».

Ciò comunicato, l'informativa dei Liquidatori così proseguiva:

«L'orientamento processuale di massima del Fondo – che sarà verificato in questi pochi giorni prima dell'udienza anche dai contatti con le Autorità di vigilanza, con le Fonti Istitutive e con i legali avversari – sarà dunque il seguente:

= in via principale verrà ribadita alla Corte d'Appello la richiesta di approvazione del Piano di Riparto depositato nel febbraio 2009 con gli aggiustamenti resisi necessari per l'accantonamento di importi portati dalla nota vertenza subentrata – e in corso – con l'Agenzia delle Entrate;

= tuttavia non si intende negare una chance alla soluzione prospettata dall'Accordo trovato fra le opposte associazioni di Pensionati, se questo venisse considerato dalla Corte Giudicante una modalità adeguata di pronta soluzione della vicenda liquidatoria. Il Fondo dunque presenterà delle conclusioni subordinate in tal senso».

2.6. LE DECISIONI DELLA CORTE D'APPELLO

- § 15 -

All'udienza del 10 marzo 2011, il Fondo precisò le proprie conclusioni in tutti i giudizi trattati contemporaneamente (**doc. 22**) così come condiviso con la propria Autorità di Vigilanza e quindi sottopose alla Corte d'appello di Milano anche questa possibile conclusione (alternativa all'approvazione del Piano di Riparto depositato il 24 febbraio 2009):

« 5° = Qualora invece la soluzione prospettata dall'Accordo fra le opposte associazioni di Pensionati (all. II) e portata a conoscenza di aventi diritto e ricorrenti (all. III) venisse considerata dalla Corte Giudicante una modalità adeguata di pronta soluzione della vicenda liquidatoria, approvare il Piano di Riparto secondo i criteri contenuti nel piano depositato il 24.2.2009 ma con le integrazioni apportate dall'applicazione del summenzionato Accordo, con le posizioni individuali definite come da all. IV (che vale nei confronti di tutti gli interessati - anche non costituiti in giudizio - che si trovano nell' identica situazione, e mediante il ricalcolo delle quote per le altre categorie; l'allegato IV già tiene conto della provvisoria sospensione dell'attuazione per gli accantonamenti relativi alla non ancora definita vicenda relativa alla tassazione della cessione degli immobili riferita nel § 14 della Memoria autorizzata del maggio 2010) ».

Quanto alle conclusioni precisate dalle altre parti, dei circa 1250 soggetti in giudizio, all'incirca centocinquanta (molti appartenenti alla categoria dei così detti “non aderenti alla riforma del 1999”, per i quali neppure la soluzione prospettata dall'Accordo UNP-ANPEC prevedeva erogazioni) assunsero conclusioni in ogni caso contrarie anche alla

soluzione prospettata dall'Accordo trovato fra le opposte Associazioni di Pensionati.

- § 16 -

La condotta processuale tenuta dal Fondo fu apprezzata anche dall'ANPEC, come risulta dal comunicato n. 6 del 13 marzo 2011 (**doc. 23**) che il Presidente dell'Associazione Masia firmò dopo tre giorni dall'ultima udienza in Corte d'appello.

« Fondo Pensioni, Udienza del 10-3-2011

Care amiche e cari amici,

come noto giovedì 10 marzo 2011 alle ore 12 si è tenuta l'ultima udienza davanti alla Corte d' Appello di Milano per la questione del Fondo Pensione Comit, il cui esito registra la nostra positiva valutazione ...

Va aggiunto che nel corso dell'udienza anche i legali del Fondo ... hanno illustrato alla Corte, che ha ascoltato con molta attenzione, la portata dell'accordo ed i più che confortanti risultati della consultazione effettuata dal Fondo tramite l'invio di quasi 10.000 lettere ai pensionati ed ai diversi ricorrenti. Risultato pari ad oltre il 95% di adesioni.

Quindi i prossimi sviluppi del Riparto dipenderanno interamente dalla decisione, giuridicamente assai delicata, della Corte d'Appello.

Ricordiamo infatti che per la prima volta in Italia i Giudici si trovano a dover decidere sulla Liquidazione di un Fondo Pensioni, e non vi sono precedenti, né vi è una chiara normativa.

La nostra sensazione è che i Giudici abbiano ben presente la rilevanza sociale della questione, nonché la bontà della soluzione ipotizzata dall' Accordo Anpecomit / Unp, tenuto anche conto dell'amplissima convergenza fra le parti in giudizio.

Nei limiti in cui la complessità giuridica della questione lo consentirà, noi confidiamo che la Corte d' Appello recepisca i criteri del suddetto Accordo ».

- § 17 -

Ma la Corte d'appello di Milano non ritenne di accogliere quella soluzione.

In particolare, con sentenze di identico tenore tutte depositate il 25 luglio 2011 (**doc. 24**), la Corte territoriale decise sulle (altrettanto

identiche) impugnazioni del Fondo confermando i decreti 21-23 novembre 2009 del Tribunale di Milano.

A quel punto, la questione dell'Accordo avrebbe dovuto restare assorbita, perché la Corte d'appello ritenne nulla la procedura di presentazione del Piano di Riparto, cosicché non aveva motivo per occuparsi del suo contenuto, con o senza le modifiche basate sull'Accordo fra Associazioni.

Tuttavia, il punto 1 della motivazione in sentenza discusse nel merito e respinse l'ipotesi di efficacia *erga omnes* (cioè verso tutti i componenti delle categorie considerate) dell'Accordo fra Associazioni e di una sua influenza sul contenuto del Piano di Riparto.

2.7. I GIUDIZI DI CASSAZIONE

- § 18 -

Dopo la pronuncia della Corte d'appello di Milano, che aveva confermato l'instaurazione di una procedura concorsuale *ex art. 16 disp. att. c.c.*, il Fondo aveva deciso di non impugnare quelle decisioni per cercare di ridurre i tempi della Liquidazione, benché le pronunce contenessero alcune considerazioni criticabili sotto più di un profilo.

Le sentenze, tuttavia, vennero impuginate con ricorso per Cassazione (**doc. 25**) notificato al Fondo il 25 novembre 2011 da diversi soggetti, molti dei quali soci promotori dell'ANPEC, che chiedevano di negare l'esistenza di una procedura concorsuale *ex art. 16 disp. att. c.c.* e di consentire la ripresa – e l'instaurazione senza limiti di tempo – di cause individuali sparse su tutto il territorio nazionale (altrimenti dichiarate improcedibili), che avrebbero rallentato a dismisura la Liquidazione.

A quel punto, queste furono le riflessioni sottoposte dai Liquidatori a codesta On.le Presidenza (**doc. 26**):

«Facciamo seguito alla nostra Nota del 21 ottobre u.s. e all'incontro tenutosi il 10 novembre u.s., nel corso del quale si era concor-

dato sul fatto che il Fondo, per cercare di ridurre i tempi della liquidazione attesa dai Partecipanti al Fondo medesimo, non avrebbe contrastato giudizialmente la decisione della Corte d'Appello di Milano (pur non condividendo per i motivi già comunicati).

Tuttavia era anche stato chiarito che in caso di ricorsi avversari il Fondo avrebbe cercato di portare in Cassazione tutti i 25 giudizi, per evitare che l'unitaria procedura liquidatoria rischiasse di essere disciplinata in un modo in base al giudicato formatosi con vari soggetti, e in un modo diverso in base ad eventuali esiti di impugnazioni da parte di altri soggetti, con conseguenze difficilmente prevedibili. [...]

Tale circostanza si è purtroppo verificata: infatti in data 25.11.2011 ci è stato notificato da un primo gruppo di ricorrenti (42 persone rispetto alle 92 parti di quel giudizio) un ricorso per Cassazione che ha impugnato una delle 25 sentenze rese dalla Corte d'Appello di Milano.

A questo punto il Fondo, salvo diverso avviso ... non potrà che difendersi in quel giudizio ..., oltre ad impugnare anche le altre 24 sentenze».

Al Fondo, pertanto, non restò che portare a propria volta in Cassazione tutte le altre sentenze, onde evitare il rischio che l'unitaria procedura liquidatoria portasse a decisioni diverse fra sentenze impugnate ed altre no.

- § 19 -

Nelle proprie impugnazioni, il Fondo non fece cenno a quei passi della sentenza d'appello che trattavano negativamente la questione dell'Accordo fra Associazioni, ritenendoli un *obiter dictum*.

Poi, però, nel corso del giudizio di Cassazione, molti controricorrenti (oltre 800) appartenenti all'ANPEC proposero ricorsi incidentali lamentando l'erroneità della sentenza resa dalla Corte d'appello di Milano nella parte in cui aveva ritenuto di non riconoscere efficacia *erga omnes* all'Accordo raggiunto fra opposte Associazioni di Pensionati e chiedendo alla Suprema Corte di approvare il Piano di Riparto con le integrazioni conseguenti all'Accordo.

Visti quei ricorsi incidentali di appartenenti all'ANPEC, il Fondo, nei paragrafi 4 e ss. delle proprie identiche memorie *ex art. 378 c.p.c.*, ribadì la posizione processuale già assunta in Corte d'appello: ovverosia la disponibilità ad apportare al Piano di Riparto le modifiche

suggerite dall'Accordo qualora la Cassazione le avesse considerate utilmente applicabili come modalità adeguata di pronta soluzione della vicenda liquidatoria. In particolare il Fondo, nelle proprie memorie ex art. 378 c.p.c., scrisse quanto segue:

« In tal senso il Fondo aveva già svolto le proprie conclusioni in tutti i 25 giudizi in appello (in oltre i 2/3 dei quali tutte le parti avevano convenuto su tale soluzione) e i Liquidatori ribadiscono la loro favorevole posizione processuale qualora la soluzione prospettata dall'Accordo collettivo raggiunto fra le opposte Associazioni di pensionati venisse considerata da codesta Suprema Corte una modalità adeguata di pronta soluzione della vicenda liquidatoria.

[...]

Il Fondo deve, però, precisare con chiarezza che l'eventuale soluzione delineata al paragrafo precedente potrà raggiungere il proprio scopo di "pronta soluzione della vicenda liquidatoria" solo nella misura in cui l'Accordo de quo venisse ritenuto vincolante

- *non soltanto nei confronti della stragrande maggioranza delle parti che, nel corso del giudizio di secondo grado, avevano manifestato la loro convergenza verso tale soluzione (e delle parti presenti nei giudizi in cui è stato svolto questo ricorso incidentale),*
- *ma anche nei confronti di tutti i soggetti presenti nel Piano di Riparto (secondo i rispettivi importi: cfr. l'allegato IV alle conclusioni rassegnate dal Fondo nel grado d'appello) ».*

Oltre alla – persino ovvia – precisazione che tale soluzione avrebbe dovuto valere in via generale per tutti gli appartenenti alle categorie considerate (anche perché non si capirebbe come trasferire somme da una categoria all'altra in via selettiva sui singoli: se l'impegno non è efficace per queste intere categorie, a chi si può togliere e a chi si può dare?), restava fermo anche il *prius* logico di quella soluzione, e cioè che «*codesta Suprema Corte ritenga – in accoglimento dei ricorsi del Fondo – che il Piano di Riparto possa essere esaminato (e che non sia nullo, come sin qui statuito nei precedenti gradi di giudizio)*».

- § 20 -

Anche grazie a un'istanza di trattazione prioritaria depositata dal Fondo il 21 marzo 2012 (**doc. 27**, che l'ANPEC non ritenne di condividere, forse meno interessata a una rapida soluzione della Liqui-

dazione), tutti i giudizi in Cassazione vennero rapidamente discussi all'udienza del 17 ottobre 2012 davanti a un unico Collegio della Sezione Lavoro; poi, tra il 12 novembre 2012 e il 22 febbraio 2013, vennero depositate le relative sentenze.

Con tali pronunce, tutte praticamente identiche (**doc. 28**), la Suprema Corte ha definitivamente statuito che la decisione assunta dalla Corte d'appello di Milano «*appare conforme a diritto*», ma ha parzialmente corretto la motivazione resa dalla Corte territoriale nel senso di rafforzare la tesi della necessaria concorsualità della presente vicenda liquidatoria (ancorché non si versi in ipotesi di incapacienza del Fondo trattandosi di una liquidazione *in bonis*):

- = innanzitutto «*non appare condivisibile l'affermazione dei Giudici del merito secondo cui, nell'ipotesi di estinzione della persona giuridica per impossibilità di raggiungimento del suo scopo, la liquidazione non può che essere "totale e generale"*»; infatti, la liquidazione generale riguarda i casi di incapacienza e non i casi di liquidazione *in bonis*;
- = nella scelta tra queste due forme di liquidazione, «*Inconducente appare ... la considerazione secondo cui "potrebbe profilarsi l'incapacienza del Fondo", atteso che, come detto, tale incapacienza deve essere riconosciuta, ove effettivamente sussistente, dai liquidatori a mente dell'art. 14, comma 1, ovvero a seguito di opposizione dei creditori ai sensi del successivo comma 3 ...; peraltro tale valutazione ipotetica, per come svolta, appare palesemente erronea, non tenendo conto che i crediti contestati, ove riconosciuti, non dovrebbero essere sommati alle somme destinate alla ripartizione tra i partecipanti, che, viceversa, andrebbero ridotte proprio in conseguenza*»;
- = nonostante l'assenza di un'incapacienza del Fondo, «*L'esigenza del rispetto della concorsualità, che, seppure in presenza di diversi presupposti (incapacienza dell'attivo), è sottesa alla liquidazione generale, sussiste ... anche nel caso di specie, stante, appunto, la necessità di addivenire all'accertamento delle somme*

dovute per ripartizione delle eccedenze ai singoli partecipanti seguendo un criterio unitario; al contempo le modalità operative previste per la liquidazione generale garantiscono anche la tutela dei creditori, contemplando le richiamate norme della legge fallimentare la possibilità di farli valere giudiziariamente laddove non riconosciuti»;

= *«Resta allora da stabilire se debbano essere applicate soltanto le disposizioni dell'art. 213 legge fallimentare (come sostenuto del Fondo) ovvero anche le altre, come ritenuto dalla Corte territoriale»: a tal proposito, «L'esigenza ... di garantire il diritto di difesa degli interessati, che non hanno potuto tutelare i loro diritti nell'ambito delle azioni individuali in precedenza esperite (atteso che, come accertato in fatto dai Giudice del merito, le cause individuali promosse sono state dichiarate improcedibili in vista dell'accertamento concorsuale), conduce a ritenere che debbano essere osservate anche le disposizioni della legge fallimentare peculiarmente poste a tutela dei crediti concorrenti, con particolare riferimento dunque agli artt. 207-209».*

La Suprema Corte, quindi, ha definitivamente accertato e ritenuta corretta l'avvenuta instaurazione di una procedura concorsuale ex art. 16 disp. att. c.c., con il richiamo – analogico o estensivo – alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa.

2.8. LA CAMPAGNA INTRAPRESA DELL'ANPEC CONTRO IL FONDO

- § 21 -

Mentre i giudizi di Cassazione si avviavano al loro definitivo e risolutivo compimento, l'ANPEC intraprese una vera e propria “campagna” contro il Fondo ed i suoi Liquidatori.

In particolare, nonostante la Corte d'appello di Milano (e poi anche la Cassazione) avesse confermato la nullità del Piano di Riparto e quindi non avesse accolto neppure la soluzione portata dall'Accordo fra opposte Associazioni di Pensionati, l'ANPEC continuò ad insistere affinché il Fondo eseguisse il Piano di Riparto integrato in attuazione

di quell'Accordo. Una lettera in tal senso fu inviata in data 24 aprile 2012 anche a codesta Presidenza del Tribunale di Milano, che il successivo 6 maggio 2012 rispose: «*deve constatarsi che il persistere di diverse posizioni dissenzienti (anche se minoritarie) influenza sulla possibilità di definizione delle procedure di liquidazione*» (**doc. 29**).

L'Associazione giunse a pubblicare sul proprio sito internet (<http://www.noicomit.it/dettaglio.php?id=361>) un modello di “lettera di contestazioni” (**doc. 30**) che i Pensionati avrebbero dovuto inviare ai Liquidatori e a numerose altre Organizzazioni e Autorità, tra le quali codesta On.le Presidenza.

In un comunicato di risposta alla “campagna” promossa dall'ANPEC (**doc. 31**), dopo aver evidenziato che quel modello di lettera di contestazioni conteneva diverse affermazioni non corrispondenti alla realtà (con tratti denigratori nei confronti dei Liquidatori, accusati persino di “appropriazione indebita” per non aver ripartito le somme risultanti dall'Accordo in presenza di una procedura concorsuale!), il Fondo dovette osservare che:

«Nelle lettere si ripete in modo ossessivo: “date immediata esecuzione all'Accordo extragiudiziale e transattivo Unp/Anpecomit”.

Magari il singolo Pensionato che sottoscrive la lettera predisposta sul sito Anpecomit in buona fede non lo sa, ma Anpecomit e Unp sanno bene che questo accordo da solo non bastava e che occorreva trovare gli strumenti giuridici idonei a darne attuazione. [...]

Non sono in buona fede quindi coloro che pretendono un'immediata applicazione dell'Accordo e per primi erano consapevoli che sarebbero occorsi strumenti giuridici idonei a darne attuazione. Strumenti giuridici che nessuno ha individuato, se non nel sottoporre via via alle Autorità Giudicanti (prima in Corte d'appello e poi in Cassazione) la possibilità di modificare il piano di riparto secondo gli effetti dell'accordo, per il caso che fosse stata ritenuta una modalità di pronta soluzione alla liquidazione».

- § 22 -

Altre Associazioni di Pensionati hanno tenuto comportamenti diversi rispetto a quelli dell'ANPEC.

Ad esempio, l'Associazione Amici Comit, costituita nell'aprile 2012 da alcuni *ex* membri ANPEC (fra di essi anche due dei tre firmatari dell'Accordo per conto dell'ANPEC), in un comunicato del 25 gennaio 2013 (**doc. 32**), ricordò ai propri iscritti che *«l'accordo UNP/ANPEC ... è stato considerato da molti come una giusta soluzione della vertenza. Il fatto che non sia stato applicato e reso operante non è imputabile alla sola volontà del Fondo Pensioni; tale accordo, infatti, non ha mai ricevuto il necessario avallo dagli organi giudiziari preposti alla liquidazione del Fondo: senza questo beneplacito i Liquidatori non possono operare»*.

Anche l'UNP, altra firmataria con l'ANPEC dell'Accordo fra Associazioni, ha preso le distanze da quest'ultima mediante due comunicati del marzo 2013 (**doc. 33**), nei quali l'Associazione:

- = *«si dissocia totalmente dagli insulti e dalle minacce rivolte ai Liquidatori e da tutte le argomentazioni relative allo scioglimento del nostro Fondo e alle risultanze della sentenza della Cassazione»*;
- = chiarisce che *«gli interessi dei soci Anpec divergono sostanzialmente da quelli dei soci UNP »* e afferma l'irragionevolezza della condotta tenuta dall'ANPEC *«ora che la Magistratura al suo più alto grado, ha indicato la via da seguire per arrivare alla chiusura della liquidazione, mentre il Fondo, di concerto con il Tribunale, la Covip e le Fonti Istitutive sta ancora esaminando la via più idonea da seguire, cercare di forzarne le decisioni con altre minacce»*;
- = e poi conclude: *«Ulteriori azioni legali, oltre che inutili, sono solo dannose e servono solo a ritardare ulteriormente la chiusura della liquidazione»*.

- § 23 -

Fra queste ulteriori azioni legali che *«servono solo a [cercare di] ritardare ulteriormente la chiusura della liquidazione»* vi è (oltre al

presente ricorso, anche) il ricorso depositato nella Cancelleria della Sezione Lavoro di codesto Tribunale il 1° luglio 2013, con il quale l'ANPEC ha chiesto la condanna del Fondo a dare attuazione al Piano di Riparto integrato con le risultanze dell'Accordo nonché a corrispondere ai propri associati il risarcimento di un asserito danno.

Tuttavia, come definitivamente ribadito dalla Cassazione e ricordato dal Fondo nella sua memoria difensiva in quel giudizio (**doc. 34**), il patrimonio dell'Ente – *«ancorché non si versi in... incapienza dell'attivo»* – è oggetto di una procedura di tipo concorsuale basata sull'applicazione degli artt. 207-209 (e 213) Legge Fall., sicché ogni pretesa economica rivolta contro l'Ente in Liquidazione deve essere decisa nel “concorso” di tutti gli aventi diritto (o pretesi tali, a loro volta controinteressati).

L'esito del giudizio era dunque pressoché scontato: con provvedimento depositato il 13 novembre 2013 (**doc. 35**), *«tenuto conto del fatto che il richiesto accertamento della vincolatività dell'accordo del 2.7.2012 nei confronti del Fondo; della responsabilità contrattuale del Fondo per la mancata attuazione; della risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalla richiesta di risarcimento del danno sono comunque domande funzionali e prodromiche rispetto a successive istanze relative allo stato passivo, e sono pertanto le premesse per ottenere vantaggi patrimoniali»*, il Giudice del lavoro ha statuito che *«La causa deve essere trattata nell'ambito della procedura concorsuale come delineata dalla sentenza della Corte di cassazione»*.

- § 24 -

Il ricorso di cui s'è appena detto, risultato improcedibile, ha avuto come unico “risultato” quello di stimolare la reazione di quattro Organizzazioni Sindacali, che già mostravano contrarietà di principio ad erogazioni che tenessero conto dell'Accordo fra opposte Associazioni di Pensionati.

Di fronte all'ipotesi di una pronuncia favorevole a quell'Accordo, anche queste Organizzazioni hanno ritenuto di depositare un loro ricorso “concorrente” (**doc. 36**). Al giudizio è stato attri-

buito il n. 13215/2013 di R.G., è stato assegnato al Giudice del Lavoro dott. Mariani e verrà discusso all'udienza del 10 gennaio 2014.

Con quest'iniziativa, le quattro sigle chiedono a codesto Tribunale di accertare l'obbligo del Fondo di ripartire l'attivo utilizzando criteri diversi da quelli sinora seguiti dai Liquidatori e più favorevoli a taluni (ma non tutti) partecipanti alla categoria degli "attivi", criteri comunque incompatibili con l'ipotizzata attuazione dell'Accordo fra Associazioni dei Pensionati.

Ovviamente, il Fondo chiederà che anche quest'ulteriore iniziativa, comunque infondata nel merito, venga dichiarata inammissibile/improponibile, stante l'unitario accertamento concorsuale in corso.

2.9. L'ATTUAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CASSAZIONE

- § 25 -

Il periodo successivo al deposito delle sentenze della Cassazione è stato caratterizzato dagli sforzi profusi dai Liquidatori per dare pronta e piena attuazione ai principi dettati da quelle pronunce e per proseguire con i conseguenti atti della Liquidazione.

Tutto ciò sempre sotto la Vigilanza (oltre che della COVIP anche) di codesta On.le Presidenza, alla quale, con comunicazione del 28 marzo 2013 (**doc. 37**), è stato sottoposto un programma per il prosieguo della Liquidazione dopo le sentenze della Cassazione:

«Esaminate tutte le 25 sentenze della Corte di Cassazione (l'ultima delle quali depositata in data 22 febbraio 2013) che hanno precisato alcune linee generali da seguire nella procedura liquidatoria del Fondo, prospettiamo un programma di massima su quanto ci resta da fare, nell'osservanza di quelle linee generali e nella previsione dei vari e complessi problemi interpretativi e applicativi che potranno presentarsi in concreto.

Dopo ampio esame, ne sono derivati i seguenti documenti, che alleghiamo per Vostra conoscenza, e che costituiranno – salvo Vostre diverse disposizioni ed osservazioni – la traccia del nostro futuro operato:

= Programma di massima delle prossime fasi della liquidazione del Fondo in base all'esame delle sentenze della Corte di Cassazione:

= Relativi allegati:

- Progetto del testo di avviso da annotare nel registro delle persone giuridiche (v. § C/2 del programma, in relazione all'art. 14 disp. att. cod. civ.);
- Progetto del testo da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale (v. commento all'art. 208 legge fall. nel §C/5 del programma); [...]

Quindi, è stato dato avvio all'attuazione di quel programma nei termini che seguono, del tutto conformi a quelli condivisi con le Autorità di Vigilanza.

- § 26 -

Innanzitutto, sono state adempiute le seguenti formalità preliminari previste dalla legge, come l'apposita pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (**doc. 38**) e l'annotazione nel c.d. Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica (**doc. 39**), tenuto a cura della COVIP ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. b, del d.lgs. n. 252/2005 e al quale il Fondo è iscritto col numero 63¹⁰.

Anche il compimento di queste formalità preliminari è stato comunicato all'Autorità di Vigilanza (**doc. 40**):

«Facendo séguito ai contatti intercorsi, con la presente Vi informiamo che – come da “Programma di massima delle prossime fasi della liquidazione del Fondo in base all'esame delle sentenze della Corte di Cassazione” con relativi allegati, trasmessoVi con comunicazione in data 28 marzo 2013 – i Liquidatori hanno provveduto all'invio dell'Avviso per

¹⁰ Tale disposizione, in deroga alle norme del d.P.R. n° 361/2000 (che aveva attribuito in via generale alle Prefetture la competenza in ordine alla tenuta del Registro delle persone giuridiche, presso il quale dovevano essere iscritti anche i fondi pensioni in virtù della circolare n° 61/2004 del Ministro dell'Interno), ha attribuito alla COVIP il potere di curare la tenuta del registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica e quindi la Prefettura di Milano non ha più l'albo dei fondi pensione, che è stato trasferito alla COVIP sin dal 2008. Per opportuna cautela, comunque, la richiesta di annotazione è stata trasmessa anche alla Prefettura di Milano: la quale, come prevedibile, ha declinato la propria competenza.

l'annotazione nel registro delle Persone Giuridiche (anche ai fini dell'art. 14 disp. att. cod. civ.).

Inoltre si è provveduto alla prevista Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, in data 2 maggio 2013».

Con tali adempimenti è stato dato avvio ad una serie di attività amministrative che hanno impegnato i Liquidatori e gli Uffici del Fondo nei mesi successivi.

- § 27 -

Con lettere datate 21 giugno 2013, sono state inviate agli aventi diritto (Pensionati ed Attivi) le comunicazioni previste dall'art. 207 Legge Fall.. Sono state spedite oltre 18.000 lettere raccomandate, nelle quali i Liquidatori hanno informato ciascun avente diritto della rispettiva posizione ai fini dello Stato Passivo, così come risultante dalle scritture contabili e dalla documentazione del Fondo, comunicando altresì l'indirizzo PEC della procedura¹¹.

A séguito della pubblicazione in G.U. del 2 maggio 2013 e dell'invio della lettera, sono state ricevute numerosissime comunicazioni cartacee e migliaia di messaggi presso l'indirizzo PEC del Fondo (soprattutto da parte di soggetti che a loro volta hanno comunicato l'indirizzo PEC al quale vogliono ricevere le prossime comunicazioni ufficiali riguardanti la Liquidazione).

Fra questi messaggi e comunicazioni, il Fondo ha ricevuto circa 1.800 istanze da parte di Partecipanti, alcune contenenti richieste di importi diversi da quelli comunicati nelle lettere e la stragrande maggioranza proveniente da soggetti non destinatari delle comunicazioni *ex art. 207 Legge Fall.* (ma che erano a conoscenza della procedura

¹¹ Nel frattempo è stato approntato un apposito sito internet (<http://fondopensionicomit.fallcoweb.it>) per la gestione della Liquidazione, con la collaborazione di una primaria società per il supporto informatico delle procedure concorsuali (che si è resa disponibile ad adottare alcuni accorgimenti e modifiche al suo *software*, impostato più sul fallimento, per adattarlo ad una procedura di liquidazione *in bonis*).

tramite le informazioni fornite su internet anche dal sito del Fondo o dopo la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale).

- § 28 -

Terminato l'esame delle comunicazioni e delle istanze, i Liquidatori hanno redatto lo Stato Passivo, depositato il 7 novembre 2013 nella Cancelleria della Sezione Fallimentare di codesto Tribunale con l'elenco degli ammessi e dei respinti.

Come precisato a codesta On.le Presidenza con nota del 7 novembre 2013 (**doc. 41**), *«nella predisposizione dello Stato Passivo, i Liquidatori hanno mantenuto i criteri di ripartizione decisi a suo tempo dal Consiglio di Amministrazione del Fondo»*, mentre le eventuali rettifiche alla luce dell'accordo UNP/ANPEC sono state *«prechuse dalla permanente conflittualità, resa ancora più evidente dalle ultime iniziative giudiziarie assunte da un lato dall'ANPEC e dall'altro da quattro sigle sindacali (con due nuove diverse cause pendenti avanti il Tribunale di Milano ove chiedono di condannare il Fondo ad utilizzare criteri fra loro diversi nella medesima Liquidazione: le quattro OO.SS. chiedono l'applicazione dell'art. 27 dello Statuto, i ricorrenti ANPEC l'Accordo UNP-ANPEC)»*.

- § 29 -

Agli oltre 9.000 indirizzi PEC comunicati al Fondo è stato inviato, tra l'11 e il 12 novembre 2013, unitamente all'informazione dell'avvenuto deposito dello Stato Passivo e delle rispettive ammissioni o reiezioni, un codice col quale i soggetti interessati possono accedere al sistema informatico della procedura che permette di acquisire ulteriori notizie (sulla rispettiva posizione personale).

Dell'avvenuto deposito dello Stato Passivo è stato anche dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2013 (**doc. 42**):

«Comunichiamo che in data 7 novembre 2013 questa Liquidazione ha depositato nella Cancelleria Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano lo Stato Passivo contenente l'elenco dei "crediti ammessi o respinti".

Ai sensi dell'art. 209 Legge Fall. richiamato dall'art. 16 disp. att. cod. civ. e ritenuto applicabile (dalla Corte di Cassazione con 25 analoghe sentenze depositate fra il 12 novembre 2012 e il 22 febbraio 2013) anche alla liquidazione di questo Fondo Pensioni – chi vede nello Stato Passivo la reiezione, in tutto o in parte, di proprie domande o pretese ha diritto di proporre opposizione per far valere le proprie ragioni; parimenti, chi lamenta che siano state accolte domande o pretese di altri soggetti da lui ritenute non fondate ha diritto di proporre impugnazione contro quegli accoglimenti.

Tanto le opposizioni quanto le impugnazioni si propongono in Tribunale nelle forme e nel termine stabiliti dall'art. 99 Legge Fall. (così come richiamato dal citato art. 209).

Il breve termine decorre:

= dalla data di ricezione della PEC con la quale il Fondo comunica l'avvenuto deposito dello Stato Passivo (per coloro che hanno fornito un indirizzo PEC alla Procedura);

=dalla data del deposito in Cancelleria (per tutti gli altri)».

Inoltre, sempre in una logica di massima trasparenza e informazione, i Liquidatori hanno pubblicato analoga comunicazione mediante inserzioni (**doc. 43**) su Il Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa, oltre che sul proprio sito internet www.fondocomit.it.

* * *

3. L'ODIERNA ISTANZA DI REVOCA DEI LIQUIDATORI

3.1. DALL'ASSEMBLEA ANPEC DEL 25 MAGGIO 2013 ...

- § 30 -

Mentre il Fondo si apprestava a dare esecuzione alle procedure stabilite in base alle sentenze della Cassazione, si teneva a Torino la X° Assemblea dell'ANPEC.

In quell'occasione, l'Associazione ha deliberato di «*opporsi in tutti i modi e con tutti i mezzi possibili agli atti dei Liquidatori ... nel tentativo di fermare l'infernale, incomprensibile e costosa macchina procedurale concorsuale messa in moto*» (**doc. 44**, fruibile anche sul sito <http://www.noicomit.it/dettaglio.php?id=399>).

Tra le iniziative promosse dal Presidente dell'ANPEC, sig. Antonio Maria Masia, oltre al «ricorso per l'accertamento della vincolatività dell'Accordo nei confronti del Fondo» di cui s'è detto al precedente paragrafo 23, v'è anche quella di «sostenere con tutte le nostre forze e risorse un'istanza di ricusazione e/o revoca degli attuali Liquidatori» (sempre dal comunicato ANPEC n. 12 del 28/5/2013).

3.2. ... ALL'ISTANZA DI REVOCA PROMOSSA DALL'ANPEC

- § 31 -

È dunque questo il contesto nel quale si colloca l'istanza di revoca avversaria, promossa da alcuni iscritti all'ANPEC, "capitanati" dal loro presidente sig. Masia (pure incluso fra gli odierni ricorrenti al n. 504 dell'elenco).

L'istanza, datata 18 luglio 2013, è stata depositata in Cancelleria solo il 1° agosto 2013, primo giorno del periodo sospensivo feriale.

Con decreto depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013, co-desta On.le Presidenza, «considerato che deve procedersi nel contraddittorio con i controinteressati, ai fini della valutazione degli asseriti presupposti per la revoca dei liquidatori», ha disposto la convocazione dei procuratori delle parti per l'udienza del 19 dicembre 2013.

L'istanza e il pedissequo decreto sono stati notificati ai Liquidatori il 26 settembre 2013.

3.3. L'ULTERIORE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA IN DATA 16-30 OTTOBRE 2013

- § 32 -

Trascorso un mese dalla notifica dell'istanza di revoca, un comunicato del 21 ottobre 2013 (**doc. 45**) diffuso dal presidente dell'ANPEC sottolineava: «non ci sono novità di rilievo sulla situazione del Fondo riguardo la definizione dello Stato Passivo ... che era at-

teso per fine settembre. Siamo verso la fine di ottobre e ancora lo Stato Passivo non è stato depositato».

Visto questo comunicato, risulta allora singolare l'istanza datata 16 ottobre 2013, ma depositata solo il 30 ottobre successivo, con la quale gli odierni ricorrenti dell'ANPEC hanno chiesto a codesta On.le Presidenza di sospendere la procedura liquidatoria, spinti dall'asserita preoccupazione che i Liquidatori – vista l'istanza di revoca – *«potrebbero accelerare il deposito dello stato passivo concludendo così la fase amministrativa della liquidazione».*

In sostanza, l'ANPEC:

- da un lato si lamenta perché il deposito (laborioso) dello Stato Passivo, *«atteso per fine settembre»* non è ancora avvenuto *«verso la fine di ottobre»* (comunicato Anpec n. 18 del 21/10/2013);
- dall'altro in quegli stessi giorni prepara e poi deposita (con ritardo di due settimane rispetto alla data dell'atto e all'invocata urgenza) un'istanza di sospensione, definita urgente perché *«ove l'invocata revoca degli attuali Liquidatori giungesse successivamente al deposito dello Stato Passivo, il provvedimento perderebbe una gran parte della sua utilità e della sua reale portata»* (cfr. istanza avv. del 16-30/10/2013, pag. 5).

Il Presidente delegato di codesto Ufficio di Presidenza del Tribunale di Milano, con decreto depositato in Cancelleria l'8 novembre 2013, *«considerato che non è individuabile alcuna ragione che giustifichi, sia sotto il profilo del fumus sia del periculum, un intervento così come richiesto dagli istanti»*, ha rigettato l'istanza di provvedimento *inaudita altera parte* rimandando alla già disposta udienza 19 dicembre 2013 anche la discussione su quest'ulteriore iniziativa.

L'istanza di sospensione e il pedissequo decreto sono stati notificati ai Liquidatori il 26 novembre 2013.

* * *

Con la presente memoria, i Liquidatori del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in Liquidazione respingono le accuse mosse dagli odierni ricorrenti ed espongono le proprie difese in proposito.

* * *

4. LE DIFESE DEI LIQUIDATORI

4.1. SUL PRETESO CONFLITTO D'INTERESSI DEI LIQUIDATORI

- § 33 -

La prima doglianza avversaria riguarda un asserito “originario” conflitto d'interessi dei Liquidatori, sia in quanto Partecipanti del Fondo (cfr. ric. avv., pag. 53 e s.) sia in quanto a suo tempo appartenenti al Consiglio di Amministrazione dell'Ente (cfr. ric. avv., pag. 54 e ss.).

Prima di mostrare l'infondatezza di simile doglianza, occorre formulare una riflessione preliminare.

I rapporti degli odierni Liquidatori col Fondo risalgono ad epoca antecedente la loro nomina, avvenuta ad opera di codesta On.le Presidenza del Tribunale di Milano nel dicembre del 2006.

Per tale ragione, quella degli odierni ricorrenti si configura come una sorta di (tardiva e inammissibile) “impugnazione” di quel provvedimento di nomina (il quale, secondo l'infondata prospettazione avversaria, a sette anni di distanza, sarebbe viziato dal preteso conflitto d'interessi dei Liquidatori).

L'art. 12 disp. att. cod. civ. (che prevede un'eventuale “revoca e sostituzione” dei liquidatori già nominati) può trovare fondamento in relazione a circostanze sopravvenute e successive alla nomina.

Preliminarmente quindi il tentativo degli odierni ricorrenti di “impugnare” la nomina dei Liquidatori del Fondo (per motivi preesistenti a tale nomina e all'epoca già noti) risulta **inammissibile** e

comunque clamorosamente **tardivo**, trascorsi ormai 7 anni dal provvedimento di codesta On.le Presidenza.

- § 34 -

Ciò premesso in via preliminare, si vedrà ora come la doglianza avversaria sul preteso “conflitto d’interessi” dei Liquidatori sia comunque del tutto priva di fondamento.

Gli odierni ricorrenti sostengono che due dei Liquidatori – segnatamente il dott. Baccherini e il dott. Elia – dovrebbero essere revocati perché *«hanno essi stessi diritto di partecipare alla distribuzione dell’attivo residuo e dunque hanno interesse contrario al riconoscimento, nel passivo del Fondo, del credito di particolari categorie di iscritti o vecchi iscritti»*.

La lamentela è immotivata già in linea astratta:

- = la presenza dei lavoratori, aventi dunque aspettative pensionistiche, negli organi d’un fondo pensione non è vietata: anzi, è addirittura raccomandata dall’art. 5, co. 1, del d.lgs. n° 252/2005;
- = analogamente, è normale la presenza dei soci (aventi aspettative per la politica dei dividendi e del capitale) negli organi delle società (cfr. art. 2380 *bis*, co. 2, cod. civ.);
- = è altresì normale (anzi, imposta) la presenza dei “soci cooperatori” (aventi aspettative per compensi e ristorni) negli organi delle società cooperative (cfr. art. 2542, co. 2, cod.civ.).

E la doglianza fa addirittura sorridere se guardata in concreto:

- = il dott. Baccherini e il dott. Elia sono inclusi nello Stato Passivo di una procedura che distribuisce centinaia di milioni di euro per rispettivamente 3.451,83 euro e 6.187,56 euro;
- = inoltre, essi rientrano nella c.d. categoria degli “anticipati”, cioè di coloro che si sono fatti anticipare in passato quasi tutte le loro spettanze nel Fondo; e, fra i criteri adottati dai Liquidatori, c’è quello di non attribuire all’importo già riscosso dagli “anticipati” alcuna partecipazione alle successive maggiorazioni/ripartizioni.

I criteri adottati dai Liquidatori nello Stato Passivo sono dunque tutt'altro che favorevoli a loro. Comunque, quei criteri non sono in alcun modo arbitrari: essi vennero così decisi dai precedenti organi del Fondo. E comunque le decisioni basate su quei criteri sono state e saranno sottoposte all'esame e decisione dell'Autorità Giudiziaria su opposizione o impugnazione di chi le contesta.

- § 35 -

Gli odierni ricorrenti, inoltre, lamentano che i Liquidatori fossero a suo tempo membri del Consiglio di Amministrazione del Fondo e quindi “rappresentanti” delle Fonti Istitutive (Banca e Organizzazioni Sindacali).

Ma l'assunzione dell'incarico di liquidatori da parte di ex componenti del consiglio di amministrazione è prevista per legge, in particolare dall'art. 11 disp. att. cod. civ.: «Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti».

Nel caso concreto, poi, quella di scegliere i Liquidatori fra i componenti del “vecchio” Consiglio di Amministrazione fu una scelta assolutamente opportuna, per tutte le ragioni già evidenziate nei paragrafi precedenti:

- = quando le Fonti Istitutive sottoposero alla COVIP l'Accordo del 10 dicembre 2004 per l'avvio del processo di Liquidazione, fu questa stessa Autorità di Vigilanza a negare la possibilità di un commissariamento – non sussistendo irregolarità del Consiglio di Amministrazione che lo giustificassero – e spiegando che il piano operativo poteva essere avviato dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
- = questa indicazione della COVIP venne recepita dalle Fonti Istitutive del Fondo con apposito accordo del 22 febbraio 2005, a séguito del quale il Consiglio di Amministrazione realizzò la “fortunata” gara per la dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente;

= l'apertura di una fase liquidatoria "para-concorsuale" fu decisa proprio da quel Consiglio di Amministrazione, mosso dalla esigenza di adottare una procedura coordinata di ripartizione che valesse nei confronti di tutti gli interessati e che consentisse di sottoporre a verifica giudiziaria i criteri di ripartizione del Fondo.

E infatti anche l'Autorità deputata per legge alla nomina dei Liquidatori del Fondo, ha valutato *«l'opportunità che venga costituito un collegio di liquidatori per rispettare le principali partecipazioni dell'ente»*: scelta e nomina ineccepibile ed anche concretamente vantaggiosa per l'Ente in liquidazione¹².

- § 36 -

Dimostrata, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'assoluta legittimità ed opportunità della nomina dei Liquidatori del Fondo adottata da codesta On.le Presidenza, si può ora replicare ad alcune infondate affermazioni svolte in proposito dagli odierni ricorrenti.

I°=

Tra pag. 56 e pag. 57 del ricorso avverso, si legge che i Liquidatori, in quanto *ex* amministratori del Fondo, non sarebbero in grado di *«valutare l'esistenza di eventuali danni provocati al Fondo*

¹² Intesa Sanpaolo s.p.a., in quanto Fonte Istitutiva del Fondo (come molte Banche in questi casi), mette a disposizione dell'Ente significative risorse che, altrimenti, dovrebbero essere acquisite sul mercato, sostenendo le inerenti spese.

Conformemente all'art. 28 dello Statuto (*«Il Fondo si avvale, per la propria amministrazione, di personale proveniente dalla Banca, la quale tiene a proprio carico il relativo onere, come pure le spese generali di ordinaria amministrazione»*), la Banca fornisce il personale necessario all'attività del Fondo (composto da 6 lavoratori a tempo pieno e da 1 lavoratore part-time), si occupa dei rimborsi spese, dell'approvvigionamento di tutto il materiale di cancelleria, della stampa ed invio di tutto il materiale destinato ai Partecipanti (bilancio, comunicazioni, incluse da ultimo quelle *ex* art. 207 Legge Fall. inviate nel giugno 2013, ecc.), dei costi di gestione del sistema amministrativo e informatico.

Secondo calcoli svolti dagli Uffici del Fondo, il risparmio complessivo per il Fondo (e per i suoi Partecipanti) è di quasi 700.000 euro annui.

dai precedenti amministratori al fine di avviare un eventuale giudizio di responsabilità nei loro confronti», pregiudicando così l'interesse del Fondo «alla ricostituzione del proprio patrimonio ed al recupero delle perdite eventualmente subite».

Questa affermazione è infondata per più motivi.

Soprattutto non si comprende di quale «ricostituzione» avrebbe bisogno il patrimonio del Fondo: il Consiglio di Amministrazione, nella prospettiva della ormai decisa liquidazione, ha così ben operato da realizzare un attivo netto per centinaia di milioni di euro, senza il quale gli odierni ricorrenti ANPEC non starebbero neppure a litigare con gli altri Partecipanti del Fondo su come spartirsi questo (all'epoca del tutto inaspettato ed oggi addirittura impensabile) "tesoretto".

D'altronde, quella avversaria è soltanto una mera ipotesi astratta, perché nel caso concreto non è profilabile alcuna responsabilità degli *ex* Amministratori del Fondo¹³.

II°=

A pag. 57 del ricorso avversario, ci si duole del fatto che gli odierni Liquidatori abbiano già «*assunto, nella propria precedente qualità di amministratori del Fondo, una posizione specifica e ben definita sui rispettivi diritti "liquidatorii" delle diverse categorie*».

Francamente, non si comprende quale sia il problema, a maggior ragione una volta depositato lo Stato Passivo.

Si è appena ricordato al paragrafo precedente che la decisione del Consiglio di Amministrazione di avviare la presente fase liquidatoria rispose proprio alla esigenza di adottare una procedura che consen-

¹³ L'unica ipotesi di responsabilità formulata a pag. 56 del ricorso avversario consisterebbe nel fatto che il Consiglio di Amministrazione avrebbe sottoposto il Fondo al pagamento di una somma «*a titolo di imposte eluse e connesse sanzioni*» per 118 milioni di euro. Ma questa è una delle tante falsità propagandistiche.

In realtà, come già detto alla precedente nt. 8, il Fisco ha sostenuto solamente che la dismissione immobiliare del Fondo avrebbe dovuto essere tassata sin dall'origine in un modo differente e quindi ha liquidato la differenza tra la tassazione ritenuta corretta e quella già pagata.

Non v'è stata dunque alcuna sanzione (e in ogni caso – allo stato – l'accertamento di maggiori imposte è stato annullato dalla Commissione Tributaria Regionale).

tisse a tutti gli interessati – in un'unica sede “concentrata” – di ottenere la verifica dei criteri di liquidazione.

All'interno di questa procedura tutti gli interessati avranno la possibilità di far valere le loro eventuali ragioni nelle opposizioni/impugnazioni allo stato passivo.

4.2. SULLE PRETESE INADEMPIENZE DEI LIQUIDATORI

- § 37 -

Esaurite le (inammissibili e infondate) doglianze avversarie sul provvedimento di nomina dei Liquidatori adottato da codesta On.le Presidenza, gli odierni ricorrenti inanellano una serie di pretese inadempienze che dovrebbero comunque giustificare la revoca dei Liquidatori anche per il loro asserito cattivo operato successivamente alla nomina.

In particolare, alle pagine 58 e seguenti del ricorso avversario si contesta ai Liquidatori di:

- a. aver percepito *«un compenso – come detto non simbolico – di € 5.000 al mese ciascuno»* per la *«gestione di una liquidazione da ben oltre un miliardo di euro»*;
- b. aver scelto *«un procedimento liquidatorio illegittimo»* e di averlo sostenuto sino in Cassazione;
- c. aver “tradito” l'Accordo 12 luglio 2010 fra opposte Associazioni di Pensionati UNP-ANPEC;
- d. aver speso, nell'ambito di *«tale contenzioso»* sul Piano di Riparto, rilevanti importi per compensi ai professionisti incaricati per la difesa del Fondo;
- e. aver *«arbitrariamente fissato l'inizio della procedura ed il dies a quo del termine di scadenza entro il quale i creditori possono presentare le istanze per il riconoscimento del proprio credito nella data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un loro apposito comunicato»* e per converso di non aver provveduto all'annotazione prevista dall'art. 17 disp. att. cod. civ..

Come subito vedremo, queste asserite inadempienze sono assolutamente insussistenti.

- § 38 -

Per quanto riguarda la previsione di un compenso ai Liquidatori (cfr. *sub a*), non è dato comprendere dove si annidi la sua pretesa illegittimità.

Come visto al precedente paragrafo 6, quel compenso è previsto da un'apposita disposizione del Regolamento del Collegio dei Liquidatori (sulla cui adozione vennero coinvolti codesta On.le Presidenza, la Covip e la Prefettura).

Peraltro, l'art. 1 del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, in G.U. n. 72 del 26 marzo 2012, ovvero il «*Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo*», sancisce che:

- = il compenso del curatore è liquidato (dal Tribunale, tenendo conto «*dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni*») in una «*percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti*:
 - a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
 - b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
 - c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
 - d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
 - e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
 - f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;

- g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro» (co. 1);
- = al curatore «è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra» (co. 2).

Se si applicassero questi parametri al caso del Fondo in via analogica (come spesso in questa procedura), si avrebbero i seguenti risultati:

- = considerando come «attivo realizzato» quello rinvenuto nel patrimonio del Fondo all'epoca della nomina dei Liquidatori (pari a 642.404.044 euro) ed estendendo il completo esaurimento dell'attività liquidatoria su di un meramente ipotetico periodo esemplificativo di 10 anni (2007-2016), anche applicando le percentuali minime indicate oggi dal decreto per gli otto scaglioni riportati *retro* alle lettere a-h¹⁴, ai Liquidatori spetterebbe un compenso totale di euro 2.935.523,79, pari a oltre 290.000 euro annui (importi superiori di oltre 110.000 euro annui rispetto a quelli previsti dal Regolamento dei Liquidatori);
- = a tale importo dovrebbe comunque aggiungersi l'ulteriore compenso supplementare «sull'ammontare del passivo accertato».

Si tratta peraltro di calcoli per difetto: prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 30/2012, i compensi dei curatori fallimentari erano regolati dall'art. 1 del D.M. 28 luglio 1992, n. 570 (norma in vigore al momento del conferimento dell'incarico ai Liquidatori del Fondo), che prevedeva percentuali ben maggiori rispetto a quelle attuali¹⁵.

14

Percentuali	12%	10%	8,50%	7,00%	5,50%	4%	0,90%	0,45%	
Fasce	16.227,08	24.340,62	40.567,68	81.135,38	405.676,89	811.353,79	2.434.061,37	2.434.061,37	
Totale attività									Totale
642.404.044	1.947,25	811,35	1.379,30	2.839,30	17.849,74	16.227,08	14.604,37	2.879.864,92	2.935.523,79

¹⁵ Ad es., secondo quel decreto l'indice di calcolo sugli "attivi realizzati" superiori ai 3.000 milioni di lire era stabilito in una percentuale "secca" dello

La pretesa inadempienza *sub b* riguarda il fatto che i Liquidatori avrebbero scelto un procedimento liquidatorio illegittimo, strenuamente difeso – con esito negativo – sino in Cassazione.

Anche tale doglianza avversaria non ha fondamento.

Come già ampiamente detto, all'indomani della sua estinzione e messa in liquidazione, la preoccupazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo era quella di individuare una sede per fornire agli interessati in lite fra le diverse posizioni un luogo unitario di verifica giudiziale dei criteri di ripartizione.

Per far ciò, in assenza di apposite disposizioni normative in materia di fondi pensione (come riconosciuto dalla stessa COVIP: cfr. *retro*, § 4), i Liquidatori ritennero di applicare analogicamente la disciplina della liquidazione coatta amministrativa (richiamata «*in quanto applicabile*» dall'art. 16 disp. att. cod. civ. per la liquidazione generale delle persone giuridiche); e in particolare, trattandosi di applicazione analogica, ritennero utile per il Fondo far riferimento soltanto all'art. 213 Legge Fall. (modalità per il deposito del Piano di Riparto e per le relative contestazioni): vista l'evidente capienza del Fondo ciò avrebbe consentito una ripartizione secondo criteri validi "per categorie".

Il Tribunale e la Corte d'appello di Milano non considerarono affatto «*illegittima*» la procedura individuata dai Liquidatori ed anzi condivisero la scelta del Fondo di dar luogo ad una Liquidazione "para concorsuale" (prevedendo addirittura la necessità di uno Stato Passivo prima di qualsiasi ulteriore ripartizione).

L'impostazione "para concorsuale" individuata dal Fondo in assenza di specifiche disposizioni normative e di precedenti di alcun genere è stata condivisa anche dalla Cassazione: essa ha accolto la tesi

0,90%, pari a quella massima oggi vigente (e doppia quindi rispetto ai calcoli effettuati nel presente paragrafo).

della necessarietà della preventiva formazione di uno Stato Passivo, ma ha evidenziato «peculiarità del caso, complessità delle questioni giuridiche trattate e assenza di precedenti specifici» (cfr. a pag. 29 della sentenza qui prodotta *sub doc.* 28).

Piuttosto, val la pena di sottolineare come alcuni degli odierni ricorrenti – che oggi definiscono quelle cause in Cassazione come «*inutili giudizi (scontati nel merito)*» – furono tra i promotori del primo ricorso in Cassazione contro le sentenze della Corte d'appello di Milano: in quella sede, i ricorrenti sostennero che nella Liquidazione del Fondo andasse esclusa qualsiasi procedura “globale” e che le doglianze sui criteri di liquidazione dovessero essere sollevate dai singoli interessati mediante centinaia di giudizi individuali “sbriciolati” in tutta Italia e promovibili senza limiti di tempo.

Fortunatamente, la Suprema Corte ha respinto la tesi di quei ricorrenti, condividendo la preoccupazione dei Liquidatori di evitare che cause singole potessero rallentare senza limiti di tempo la procedura.

- § 40 -

La contestazione *sub c* è stata oggetto di un recentissimo giudizio promosso dall'ANPEC davanti al Giudice del Lavoro di Milano, e da questo subito arrestato per l'impossibilità di cause individuali al di fuori dell'unitaria procedura concorsuale.

Ad ogni modo, le pretese dell'ANPEC sull'Accordo 12 luglio 2010 fra opposte Associazioni di Pensionari risultano infondate anche nel merito, come dettagliatamente argomentato nella memoria difensiva depositata dal Fondo in quel giudizio (cfr. ns. doc. 34), alla quale per completezza e comodità si rinvia.

- § 41 -

Con la contestazione *sub d*, gli odierni ricorrenti si dolgono che il Fondo abbia dovuto sostenere – dal 2006 al 2012 – considerevoli spese per «*compensi ai professionisti*», nell'ambito del giudizio (*recitius*: dei 25 giudizi) sulla procedura applicabile alla Liquidazione.

Cominciamo a ricordare che la controversia sulla procedura applicabile al Fondo ebbe inizio con le contestazioni al Piano di Riparto sollevate da vari Partecipanti e categorie di Partecipanti: senza quelle contestazioni sulla procedura, le parti avrebbero potuto discutere sui criteri di ripartizione già davanti al Collegio presso il Tribunale di Milano e forse la vicenda sarebbe già conclusa.

Durante il secondo grado di giudizio, poi, il Fondo ebbe la possibilità di sottoporre alla Corte d'appello di Milano l'Accordo UNP-ANPEC del 12 luglio 2010 e di quella circostanza si rallegrò anche il presidente dell'ANPEC sig. Masia, oggi promotore della presente istanza di revoca dei Liquidatori:

«come noto giovedì 10 marzo 2011 alle ore 12 si è tenuta l'ultima udienza davanti alla Corte d' Appello di Milano per la questione del Fondo Pensione Comit, il cui esito registra la nostra positiva valutazione ...

Va aggiunto che nel corso dell'udienza anche i legali del Fondo ... hanno illustrato alla Corte, che ha ascoltato con molta attenzione, la portata dell'accordo ed i più che confortanti risultati della consultazione effettuata dal Fondo tramite l'invio di quasi 10.000 lettere ai pensionati ed ai diversi ricorrenti. Risultato pari ad oltre il 95% di adesioni.

Quindi i prossimi sviluppi del Riparto dipenderanno interamente dalla decisione, giuridicamente assai delicata, della Corte d'Appello.

Ricordiamo infatti che per la prima volta in Italia i Giudici si trovano a dover decidere sulla Liquidazione di un Fondo Pensioni, e non vi sono precedenti, né vi è una chiara normativa.

La nostra sensazione è che i Giudici abbiano ben presente la rilevanza sociale della questione, nonché la bontà della soluzione ipotizzata dall' Accordo Anpecomit / Unp, tenuto anche conto dell'amplissima convergenza fra le parti in giudizio».

E invece la Corte d'appello di Milano non ritenne di accogliere la soluzione portata dall'Accordo.

A quel punto, il Fondo aveva deciso di non impugnare quelle decisioni per cercare di ridurre i tempi della Liquidazione, benché le pronunce contenessero alcune considerazioni criticabili sotto più di un profilo.

Ma, come visto al precedente paragrafo 18, una di quelle sentenze venne impugnata in Cassazione da alcuni soggetti (alcuni dei quali soci promotori dell'ANPEC e addirittura odierni ricorrenti), che chiedevano di negare l'esistenza di una procedura "para concorsuale" unitaria.

Per tale ragione, al Fondo non restò che impugnare a propria volta in Cassazione tutte le altre sentenze, onde evitare il rischio che l'unitaria procedura liquidatoria fosse regolata da decisioni diverse fra sentenze impugnature ed altre no.

Dunque tutte le iniziative processuali adottate dal Fondo nella controversia sulla procedura applicabile alla Liquidazione furono legittime e necessarie.

Passando, invece, al *quantum* delle spese indicate *ex adverso* in circa 5 milioni di euro, bisogna ricordare che i «*compensi ai professionisti*» per gli anni 2006-2012 non riguardano le sole spese legali e men che meno soltanto quelle per le 25 cause sulla procedura (*rectius*: 75 cause visti i tre gradi di giudizio, instaurate infatti a partire dal 2009 e non nel 2006): oltre alle cause sul Piano di Riparto vi sono stati infatti oltre 200 giudizio di altro tipo (che ora non potranno però ulteriormente proliferare ovunque e in ogni tempo, stante la procedura come ormai definita dalla Suprema Corte).

Da un lato, quindi, si promuovono decine e decine di giudizi (come quello recentissimo sull'Accordo UNP-ANPEC, destinato inesorabilmente ad essere subito fermato dal Giudice del Lavoro per la sua estraneità all'unitaria procedura concorsuale), dall'altro ci si duole del fatto che il Fondo debba impiegare risorse per difendersi.

- § 42 -

Anche le doglianze *sub d* non hanno alcun fondamento.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale come momento d'inizio delle attività disciplinate dall'art. 207 Legge Fall. è previsto dall'art. 208 Legge Fall..

E nel caso del Fondo in Liquidazione *in bonis*, ove queste norme vengono richiamate “*in quanto applicabili*” dall’art. 16 disp. att. cod. civ., la previsione *de qua* è stata rispettata mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un apposito avviso, il cui contenuto è stato precedentemente programmato e condiviso con l’Autorità di Vigilanza (cfr. *retro*, § 25).

Quanto all’asserita mancata annotazione di cui all’art. 17 disp. att. cod. civ., si ricorda che la stessa – contrariamente a quanto affermato *ex adverso* – è avvenuta in data 2 maggio 2013, nel rispetto delle forme di pubblicità-notizia per i fondi pensione (cfr. *retro*, § 26), allorché le definitive pronunzie ebbero identificato il tipo – nuovo – di questa liquidazione senza «*precedenti specifici*» (liquidazione *in bonis* ma, per particolari ragioni, assimilabile sotto alcuni aspetti nella disciplina alle liquidazioni “general”).

Non si capisce dunque dove sarebbero le asserite (addirittura “gravissime” ed “assolute”) inadempienze dei Liquidatori.

* * *

5. RIFLESSIONI FINALI

- § 43 -

I Liquidatori hanno sempre agito nel rispetto della legge e con la massima trasparenza sia verso i Partecipanti del Fondo sia verso le Autorità di Vigilanza.

Nonostante ciò, gli odierni ricorrenti ne hanno chiesto la revoca sulla base di contestazioni pretestuose e infondate (oltre che in alcuni casi temerariamente inveritiere¹⁶): del resto, scopo dichiarato della pre-

¹⁶ Oltre a continuare ad insistere sul fatto che il Fondo sarebbe stato destinatario di una “sanzione” fiscale (cfr. ric. avv., pagg. 32 e 56) in realtà inesistente (cfr. *retro*, nt. 8 e 13), un altro degli inveritieri assunti di controparte è racchiuso a pag. 43 dell’istanza di revoca avversaria, che riporta un asserito stralcio della comunica-

sente iniziativa era soltanto quello di «*opporsi in tutti i modi e con tutti i mezzi possibili agli atti dei Liquidatori*» nel tentativo di fermare la «*infernale, incomprensibile e costosa macchina procedurale concorsuale messa in moto*» (cfr. *retro*, § 30).

Ma quella procedura è stata definitivamente stabilita dalla Suprema Corte di Cassazione e i Liquidatori hanno quindi provveduto al deposito dello Stato Passivo, nell'interesse di tutte le decine di migliaia di Partecipanti coinvolti dalla ripartizione.

Lo scopo di questa istanza comunque era da un lato chiaramente dilatorio (la revoca e successiva nomina di nuovi liquidatori avrebbe rallentato non poco la procedura) e dall'altro tutto teso ad evitare che i Liquidatori formassero lo Stato Passivo con criteri sgraditi agli iscritti ANPEC (questa è l'unica vera lagnanza sostanziale: cfr. ns. doc. 44, pag. 2. Ma per accontentare loro – a tacer d'altro – si sarebbero dovuto scontentare altre migliaia di anziani pensionati controinteressati).

Depositato lo Stato Passivo, l'iniziativa avversaria ha perso qualsiasi significato (la stessa controparte non fa mistero dell'inutilità della revoca dei Liquidatori nell'attuale situazione: cfr. istanza avversaria di sospensione della procedura, pag. 5: «*ove l'invocata revoca*

zione inviata dal Fondo ai propri Partecipanti nel gennaio 2011 (cfr. *retro*, § 13), nella quale i Liquidatori si sarebbero così espressi: per l'ipotesi in cui la soluzione prospettata con l'Accordo fra opposte Associazioni di Pensionati avesse raccolto dissensi in misura limitata, il Fondo avrebbe “*cercato di darvi attuazione, innanzitutto, in sede processuale nelle modalità ritenute più opportune già a partire dall'udienza in Corte d'Appello del 10 marzo 2011*”.

Ma in quella comunicazione (cfr. ns. doc. 20) i Liquidatori avevano detto un'altra cosa: «*Nel caso in cui la soluzione prospettata con l'Accordo 12.7.10 fra UNP e ANPEC raccogliesse dissensi in misura limitata*», allora in quel caso il Fondo «*cercherà di darvi attuazione in sede processuale nelle modalità ritenute più opportune (già a partire dall'udienza in Corte d'Appello del 10 marzo 2011)*».

I Liquidatori non hanno mai usato l'avverbio “innanzitutto” ed hanno scritto soltanto che avrebbe cercato di dare attuazione all'Accordo unicamente in sede processuale, spiegando subito che ciò non era affatto scontato, perché dipendeva dalle «*Autorità chiamate a decidere*»; per converso, nonostante il tentativo degli odierni ricorrenti di “far dire” ai Liquidatori parole mai pronunciate, non è mai esistita un'opzione “stragiudiziale” di attuazione di quell'Accordo.

degli attuali Liquidatori giungesse successivamente al deposito dello Stato Passivo, il provvedimento perderebbe una gran parte della sua utilità e della sua reale portata») e dovrà essere respinta anche per la sua totale infondatezza.

* * *

6. CONCLUSIONI

Per tutti i motivi sopra esposti e con riserva di ulteriore argomentazione in sede di discussione orale della causa, si confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione e istanza, previe tutte le declaratorie del caso, respingere la domanda di revoca dei Liquidatori del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in Liquidazione dott. Andrea Baccherini, ing. Pietro De Sarlo e dott. Angelo Elia.

Spese e compensi rifusi.

** ** *

Si dichiara di produrre in copia i seguenti

DOCUMENTI


1. lettera 23 dicembre 2004 da COVIP a Fondo;
2. Accordo Collettivo Aziendale del 22 febbraio 2005;
3. articolo da *Il Sole 24 Ore* del settembre 2008 sul calo prezzi e vendite immobiliari;
4. elenco controversie individuali sui criteri liquidatori promosse da Partecipanti al Fondo;
5. provvedimento 27 dicembre 2006 di nomina dei Liquidatori del Fondo da parte della Presidenza del Tribunale di Milano;
6. comunicazione 31 luglio 2007 dei Liquidatori alla Presidenza del Tribunale di Milano e alla COVIP;
7. bilancio interinale di Liquidazione del Fondo al 31 dicembre 2012;

8. delibera 20 maggio 2008 del Consiglio di Amministrazione del Fondo;
9. allegata relazione sui previsti criteri per Piano di Riparto;
10. comunicazione 29 maggio 2008 dei Liquidatori alla Presidenza del Tribunale di Milano alla COVIP;
11. comunicazione 8 gennaio 2009 dei Liquidatori alla Presidenza del Tribunale di Milano (presentazione del Piano di Riparto);
12. provvedimento 13 febbraio 2009 della Presidenza del Tribunale di Milano;
13. deposito 24 febbraio 2009 del Piano di Riparto presso la Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano;
14. avviso di liquidazione imposta del luglio 2009;
15. decreto del Tribunale di Milano 21-23 novembre 2009;
16. comunicazione 3 dicembre 2009 dei Liquidatori alla Presidenza del Tribunale di Milano;
17. Accordo 12 luglio 2010 tra UNP e ANPEC;
18. comunicazione congiunta 12 luglio 2010 da UNP e ANPEC ai Liquidatori;
19. comunicazione 27 dicembre 2010 dei Liquidatori alla Presidenza del Tribunale di Milano;
20. testo comunicazione 14 gennaio 2011 dei Liquidatori (*«Verifica della misura del consenso della collettività degli interessati alle modifiche che deriverebbero al Piano di Riparto in virtù dell'Accordo fra UNP e ANPEC del 12.7.2010»*);
21. comunicazione 28 febbraio 2011 dei Liquidatori alla Presidenza del Tribunale di Milano;
22. conclusioni precisate dal Fondo all'udienza del 10 marzo 2011 presso la Corte d'appello di Milano;
23. comunicato ANPEC n. 6 del 13 marzo 2011;
24. sentenza 25 luglio 2011 della Corte d'appello di Milano;
25. intestazione e relazione di notifica ricorso per Cassazione notificato al Fondo il 25 novembre 2011;
26. comunicazione 5 dicembre 2011 dei Liquidatori alla Presidenza del Tribunale di Milano;
27. istanza di trattazione prioritaria depositata in Cassazione dai Liquidatori del Fondo;
28. sentenza Corte di Cassazione;

29. comunicazione 9 maggio 2012 dalla Presidenza del Tribunale di Milano ad UNP e ANPEC;
30. comunicato ANPEC n. 3 del 31 gennaio 2013, con allegati;
31. comunicato 18 febbraio 2013 dei Liquidatori del Fondo;
32. comunicato Associazione Amici Comit del 25 gennaio 2013;
33. comunicati UNP n. 1/2013 e n. 2/2013;
34. memoria difensiva depositata dal Fondo nel giudizio Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 9653/2013 di R.G.;
35. provvedimento del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nel giudizio n. 9653/2013 di R.G.;
36. consultazione pubblica del Portale Servizi Telematici sul giudizio Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 13215/2013 di R.G.;
37. comunicazione 28 marzo 2013 dei Liquidatori alla Presidenza del Tribunale di Milano;
38. pubblicazione 2 maggio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
39. certificato di iscrizione nel Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica, aggiornato al 3 dicembre 2013;
40. comunicazione 6 maggio 2013 dei Liquidatori alla Presidenza del Tribunale di Milano;
41. comunicazione 7 novembre 2013 dei Liquidatori alla Presidenza del Tribunale di Milano;
42. pubblicazione 12 novembre 2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
43. inserzione 11 novembre 2013 su Il Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa;
44. comunicato ANPEC n. 12 del 28 maggio 2013, con allegati;
45. comunicato ANPEC n. 18 del 21 ottobre 2013.

** ** *

Milano, 6 dicembre 2013






PROCURA

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase, stato e grado del presente procedimento *ex art. 12 disp. att. c.c.* (n. 7547/2013 di R.G., Tribunale di Milano, Ufficio di Presidenza, dott. Roberto Bichi), gli avv.ti prof. Pietro Ichino, Enrico Brugnattelli e Francesco Brugnattelli di Milano, conferendo loro anche in via disgiuntiva tutte le facoltà di cui all'art. 84 c.p.c., compresa quella di rinunciare e accettare rinunce agli atti del giudizio e con autorizzazione a farsi sostituire da altri procuratori. Eleggiamo domicilio presso il loro Studio in Milano, via Mascheroni n. 31.

(dott. Andrea Baccherini)



(ing. Pietro De Sarlo)



(dott. Angelo Elia)



Sono firme autentiche

Francesco Brugnattelli
Enrico Brugnattelli